

CLXXXVII.

TORNATA DELL' 11 DICEMBRE 1885

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge per Disposizioni sul lavoro dei fanciulli — Discorsi del Senatore Manfrin, Relatore, e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Emendamenti proposti dal Senatore Massarani all'art. 1 — Osservazioni dei Senatori Pacchiotti, Cannizzaro e Moleschott — Replica del Senatore Massarani e risposta dei Senatori Manfrin, Relatore, e Cannizzaro — Considerazioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Reiezione degli emendamenti del Senatore Massarani ed approvazione dell'art. 1 — Proposta di aggiunta del Senatore Massarani all'art. 2. — Considerazioni del Senatore Scalini — Avvertenze dei Senatori Moleschott e Massarani — Dichiarazioni del Senatore Manfrin, Relatore, e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Repliche del Senatore Cannizzaro, del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e del Senatore Manfrin, Relatore — Approvazione dell'art. 2 del progetto — La proposta di aggiunta Massarani è respinta — Emendamento del Senatore Moleschott all'art. 3 non approvato — Approvazione dell'articolo stesso — Proposte di un emendamento del Senatore Massarani e di una aggiunta del Senatore Rossi A. all'art. 4, respinte, ed approvazione di detto articolo — Osservazioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio intorno ad emendamenti da esso proposti agli articoli 5 e 6 — Dichiarazione del Senatore Manfrin, Relatore — Reiezione di un emendamento all'art. 5 del Senatore Massarani ed approvazione degli articoli 5, 6 e 7, ultimo del progetto — Rinvio ad altra seduta della votazione a scrutinio segreto — Osservazioni del Presidente sull'ordine del giorno — Dichiarazione del Senatore Cremona e del Ministro della Istruzione Pubblica — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 40.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; più tardi interviene il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 89.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge intitolato « Disposizioni sul lavoro dei fanciulli ».

Ieri si è dichiarata chiusa la discussione generale riservandosi però la parola al signor Relatore ed al signor Ministro.

Il Senatore Manfrin, Relatore, ha facoltà di parlare.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Il compito del Relatore è facile e breve, perchè nessuno degli oratori che hanno preso la parola su questo progetto di legge, ha combattuto il disegno stesso; e direi quasi che io potrei incominciare di dove di solito i Relatori sogliono finire i loro discorsi; cioè potrei incominciare col ringraziare coloro i quali mi hanno preceduto in questa discussione, delle benevoli espressioni da loro usate all'indirizzo dell'Ufficio Centrale.

E tanto più debbo ringraziarli, giacchè non si tratta di semplici parole; ma, anzi, uno degli oppositori, che per competenza e capacità nella materia poteva essere uno dei più potenti avversari della legge, in vista della moderazione del disegno di legge ha dichiarato che lo voterà. Questo contegno di coloro che erano oppositori, obbliga necessariamente l'Ufficio Centrale a continuare in quel sistema di moderazione alla quale si è sempre ispirato.

Nessuno degli oratori che hanno preso parte alla discussione di questo disegno di legge, ha combattuto la legge; tutti però desiderano di modificarlo, di modo che l'Ufficio si trova fra due diverse correnti, ciascuna delle quali vorrebbe vincere l'ostacolo che si frappone nella moderazione stessa dell'Ufficio Centrale.

Vi sono coloro i quali vorrebbero troppo, e, conviene dire il vero, s'ispirano a dei giusti sentimenti, che è impossibile biasimare. Non havvi altro ostacolo alle loro aspirazioni che il mondo reale è purtroppo diverso dal mondo ideale, che la realtà delle cose obbliga a dei sacrifici, che l'idealità non sa vedere. Coloro i quali invece vorrebbero troppo poco, anche essi hanno il loro punto di vista serio che è quello di non recare turbamento all'andamento del lavoro in Italia.

Molti sono i principî che possono informare uno stesso disegno di legge, e da ciò ne avvengono le divergenze di opinioni che ieri in quest'Aula si manifestarono.

Io, dico il vero, per la parte che mi può concernere, mi sono sempre meravigliato, come si abbia voluto far credere che le disposizioni contenute in questo disegno di legge siano una cosa nuova. Quando noi riandiamo invece le disposizioni contenute nel passato, vediamo che coi barlumi della civiltà se ne trovano tracce. Nel secondo periodo della Roma imperiale, ne incontriamo sicuri indizi. Nel periodo del Basso Impero, ve ne sono precise e sicure norme. Ne troviamo durante il periodo delle Repubbliche italiane; e, non più tardi di ieri, l'onorevole Senatore Rossi ha citato antiche ordinanze della savia Repubblica Veneta.

Anzi io mi apparecchiavo a fare al Senato parecchie citazioni per provare questo assunto, ma ora le ritengo inutili, ed al Senato non sarà certo discaro che gli risparmi la lettura di una lunga serie di ordinanze che regolavano il la-

voro dei minorenni; ordinanze che hanno riscontro in tutte le legislazioni dell'età moderna. Ve ne sono persino nella legislazione del regno delle Due Sicilie, quantunque non credo che siano state accuratamente eseguite.

Certo, coloro che vissero in Italia sotto la dominazione austriaca devono ancora ricordarle. Esse erano molto esplicite e molto severamente mantenute. E, procedendo, devo soggiungere che non sono cose nuove neppure per la nostra Italia.

Abbiamo già una legge sui fanciulli girovaghi della quale fu relatore il dotto nostro Collega il Senatore De Falco. La legge ora in discussione ha i medesimi caratteri, ha i medesimi principî e gli stessi criterî di quella.

Dirò di più.

Nei nostri codici esistono già disposizioni che vietano l'abuso del lavoro dei fanciulli. In effetto, se presso i nostri tribunali giungesse un atto che si dolesse di abuso di lavoro inflitto a dei fanciulli, i tribunali dovrebbero conoscerlo, giudicarlo.

Andrò ancora più innanzi e sosterrò che l'impedire che vengano stremate le forze dei fanciulli è cosa che fa parte del diritto comune e del diritto naturale.

La moderna civiltà andò molto più in là; e in effetto vi sono dei regolamenti che vietano il maltrattamento delle bestie. L'onorevole Ministro di Agricoltura qui presente potrebbe addurre in appoggio al mio dire un esempio recente. È un aneddoto che vale la pena di raccontare.

L'altra sera andando egli in carrozzella, una guardia di città fermò il fiaccheraio e lo dichiarò in contravvenzione perchè percuoteva con la mano il suo cavallo che si era impaurito.

Ora, se presso di noi vi sono dei regolamenti che vietano di maltrattare le bestie, perchè non dovranno esservi delle disposizioni che vietino di maltrattare i fanciulli? Se è una colpa dare un pugno ad un cavallo, colpa punita con una multa, non dovrà essere in Italia almeno una colpa eguale estenuare un fanciullo con soverchio lavoro?

Egli è bensì vero che le leggi simili a questa ispirano a molti una certa diffidenza; se non che questo avviene perchè se ne impadronirono persone che veramente hanno in mira altri obbiettivi.

Dirò una parola su questo proposito.

Dapprima — se mi è concesso di dirlo — se ne sono impadroniti taluni che vogliono far la parte di apostoli, e che pretendono essi soli di essere possessori del verbo, farmaco infallibile per risanare l'universale.

Costoro naturalmente ispirano diffidenza perchè dietro a loro vi è il socialismo di Stato; dietro di loro vi sono le autocrazie; dietro di loro vi è l'affogamento della libertà per la libertà, che sarebbe la peggior morte che potrebbero avere le nostre libere istituzioni. Ed è ragionevole che le disposizioni di cui ragiono ispirino una certa diffidenza, quando esse, sebbene innocue, si mutano in un'arma diretta contro la presente civiltà e la libertà dell'individuo.

Altre persone poi si impadronirono di queste disposizioni di legge e per un motivo affatto economico, che vale la pena di ricordare.

Il tipo di questo altro obiettivo è l'Inghilterra.

L'Inghilterra (mi dispiace di dirvelo, ma infine questa è la mia opinione), da alcun tempo a questa parte ha un sistema difficile a definire nel fare talune leggi. Fa le leggi con un titolo, il quale titolo poi non corrisponde niente affatto coll'obiettivo della legge. Citerò un esempio: giorni sono entrando nella nostra biblioteca vidi un grande, un enorme mucchio di libri; e che cosa era? Erano le Relazioni della Commissione igienica inglese.

Io mi sono meravigliato come si dovesse stampare tanta carta per una Commissione d'inchiesta sull'igiene; ad ogni modo, scorrendo un po' qua e un po' là quei volumi, credo di aver scoperto (e stimo sia difficile che qualcuno mi contraddica) una grande novità, ed è che gli Inglesi, liberi scambisti, hanno istituita una grande Commissione d'inchiesta per respingere i carichi di grano ritenuto avariato.

Ora, il respingere i grani dai porti sotto pretesto che sono avariati è certo che corrisponde a mettere un dazio sui grani. Quindi la Commissione d'igiene viene in certo modo a corrispondere ad una dogana incaricata di riscuotere dei dazi protettori.

In verità se fosse presente il signor Ministro per gl'Interni, gli vorrei far notare questo sistema *diplomatico* per soddisfare i giusti lagni

degli agricoltori e non venir meno al dottrinarismo del libero scambio.

E così nella materia di cui oggi ragioniamo, come ho già notato nella mia Relazione, gli Inglesi hanno fatto 17 leggi nel corso di poco più di 70 anni.

Diciassette leggi per regolare il lavoro dei fanciulli! ma la chiave di queste 17 leggi la dà l'onorevole Senatore De Falco nella Relazione che ho prima citata, il quale racconta il conosciuto aneddoto avvenuto fra il primo Pitt ed i capi-fabbrica inglesi, i quali, stremati dalle guerre napoleoniche si trovavano in poco liete condizioni, ed il Pitt allora rispose loro: se non potete andare innanzi cogli uomini prendetevi dei fanciulli. E così fecero. Questo creò una concorrenza enorme dei piccoli sui grandi operai, quindi succedette la reazione e ne vennero le 17 leggi che tennero indietro i fanciulli per lasciar venire avanti gli uomini.

Difatti in ogni stabilimento di qualche importanza, in Inghilterra, vi è un elenco dove non sono notati i lavoratori, ma quelli che domandano, quando si faranno dei posti vacanti, di poter lavorare. Questo motivo fa sì che il Governo si preoccupa di tenere indietro coloro che potrebbero fare concorrenza.

E certo nessuno ha dimenticato tutto ciò che fu pubblicato in Inghilterra sui processi che ebbero luogo per le *Trade Unions*, dove si è visto che a talune di queste Società non erano discare perfino frequenti mortalità fra gli operai, affinchè i salari non dovessero diminuire. Ed a Sheffield vi fu il caso di alcuni filantropi, i quali, essendosi presentati per promuovere delle migliorie in alcune fabbriche, dove gli operai a 36 anni generalmente morivano, vennero distolti ed impediti nella loro pia opera da incaricati di queste Società di mutuo soccorso, affinchè, come appunto diceva, non diminuissero i salari.

Questo medesimo concetto, non in tutto, ma certo in molto, è quel che guida le Società operaie a volere e pretendere che vengano fatte delle leggi rigorosissime contro il lavoro dei fanciulli.

E se l'onorevole Senatore Rossi ha citato ieri alcune Società operaie, che non si dimostrano completamente favorevoli a leggi dirette a regolare il lavoro dei fanciulli, è per la ragione che nelle loro località non ci sono grandi opi-

fizi. Ma, laddove ci sono, tutte si dimostrano favorevoli alla proposta legge, ma non come ha l'onore di presentarla ora al Senato l'Ufficio Centrale, ma come la vorrebbero e la propongono gli *apostoli*, con una serie, cioè, di restrizioni, di vincoli e di penalità per tenerla in armonia con la rimanente serie di disegni di legge che chiamano sociali e si propongono di portare innanzi.

Tutti questi obbiettivi estranei, anzi direi contrari al disegno di legge che il Senato ora discute, è naturale che ispirino della sfiducia e della diffidenza presso le persone serie e savie che non vogliono fare delle leggi per uso e consumo di nessun partito politico, nè per avvantaggiare personali interessi.

Il vostro Ufficio Centrale si è fatto una ragione di tutti questi diversi motivi, che si fondavano per avere una legge sul lavoro dei fanciulli, e lungamente li ha esaminati, e, per quanto fu in lui, cercò di discernere il bene dal male.

E per questo motivo è venuto nel concetto di adottare un principio giuridico contro il quale fossero impossibili le obiezioni.

Questo principio giuridico è la tutela dei minori. Se noi *ab antiquo* abbiamo dei giudici pupillari per tutelare la sostanza dei minori, per quale ragione non avremo delle regole moderatrici per tutelare l'esistenza dei minori?

Certo non vi sarà nessuno il quale possa mettere in dubbio che questo principio della tutela dei minori sia ispirato al diritto, che è incontestabile allo Stato. Lasciamo stare i periodi di Roma repubblica e della *potestà patria* che già, prima ancora che venisse la Roma imperiale, erano in grande decadenza; ma, ragionando con i concetti suggeriti dalla moderna civiltà, egli è certo che uno Stato ha il diritto di promuovere e regolare la potenzialità razionale e fisica dei cittadini, imperocchè, se vi è la lotta degli individui per la vita, vi è pure la lotta delle nazioni per la loro esistenza; ed è ragionevole che supremo compito di uno Stato sia di accrescere e di mantenere la potenzialità fisica della nazione che governa.

Egli è altresì incontestabile diritto dello Stato che mantenga ed accresca la potenzialità intellettuale del complesso della nazione, e, se il lavoro precoce impedisce al fanciullo di andare alla scuola, è certo che si lede un diritto dello

Stato, considerandolo pure nel complesso di ciò che deve avere e volere il cittadino.

Poi vi è il tributo di sangue. Ieri furono contestate certe statistiche, e ne furono portate delle altre, nelle quali si faceva vedere il contrario di ciò che parmi realmente sia, che cioè nei paesi dove s'impiegano i fanciulli, la deficienza della potenzialità fisica sia reale. L'onorevole Senatore Rossi che ha portato quelle statistiche credo abbia dimenticati due coefficienti importantissimi per risolvere questo quesito: uno fu già egregiamente indicato dal Senatore Moleschott, il quale disse: *ma dateci l'indicazione anche della mortalità*; poi ve n'è un altro, ed è la *densità della popolazione*. Quando pertanto mi darete la statistica della mortalità di quella popolazione e della densità della popolazione in unione agli inabili al servizio militare, allora soltanto potrete formarvi un criterio che in altro modo non è possibile averlo con sufficiente esattezza.

L'Ufficio Centrale quindi non può che attenersi strettamente all'enunciato principio inconcusso del diritto che ha lo Stato alla tutela dei minori. Senza seguire altre vie, egli applaude a coloro che vorrebbero di più; ma non può loro tener dietro, perchè questa sua stessa resistenza è quella che gli fa ottenere l'adesione di coloro i quali temono con una legge troppo severa, di portare turbamento al lavoro in Italia.

A coloro poi i quali dicono che queste leggi sono difficili, sono d'impossibile attuazione, io non posso che rispondere due cose: la prima, che, quando un legislatore ha un dovere da compiere, lo compie senza alcun'altra preoccupazione; la seconda, che quando vi sono le leggi, un poco per volta la popolazione si educa a queste leggi, imperocchè, se è vero che sono i popoli che fanno le leggi, è altresì vero che le leggi fanno i popoli.

Furono fatte molte raccomandazioni ed obiezioni rispettivamente agli articoli; ma io chiedo il permesso a coloro che le fecero di non rispondere ora per non duplicare la discussione.

Inoltre, essendo stata chiusa la discussione generale, non vorrei approfittare della posizione eccezionale fatta al Relatore, rispondendo a delle persone che alla loro volta non possono replicare.

Lo svolgimento delle loro raccomandazioni e proposte di modificazioni, avrà luogo nella discussione degli articoli.

Con questi brevissimi cenni l'Ufficio Centrale passa fiducioso alla discussione degli articoli, e si raccomanda vivamente a coloro che vogliono troppo, ed a coloro che vorrebbero troppo poco, di moderare le loro aspirazioni, affinché non avvenga ciò che in molti e molti casi succede, che cioè il meglio diventa nemico del bene.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Debbo anche io cominciare con la stessa dichiarazione fatta dal Relatore, quella cioè che sarò brevissimo, poichè nella discussione generale, la parola del Ministro e del Relatore può essere utile, quando sono combattuti i principî informativi di una data proposta.

Ieri ho avuto l'onore di ascoltare parecchi oratori; e tutti sono concordi nell'accettare le massime fondamentali del disegno di legge: sicchè tutto si riduce alla discussione degli articoli e delle singole proposte ad essi relative.

Però mi consenta il Senato di fare talune brevissime dichiarazioni, prima di passare alla discussione degli articoli, perchè io possa confermare la mia solidarietà con l'Ufficio Centrale.

Io debbo dichiarare dapprima, che, se ho consentito che la discussione venisse aperta sul progetto di legge dell'Ufficio Centrale, l'ho fatto non solo per deferenza ai membri che lo compongono ed all'egregio Relatore; ma altresì, perchè ho inteso, con questa adesione, di facilitare l'approvazione del progetto di legge, spogliandolo di tutto ciò, che, poco giovando alla tutela che lo Stato deve esercitare sui minorenni, possa nuocere alle industrie ed alle classi lavoratrici, cui si ha in animo di giovare.

Vero è che il mio predecessore, a cui si deve la primitiva proposta soggetta al giudizio del Senato, disse, « che il progetto, da lui presentato, preparava l'avvenire senza pregiudicarlo, e però vuole essere tenuto scevro da discipline troppo onerose, le quali sarebbero inconciliabili con le condizioni delle nostre industrie e della classe lavoratrice ».

Tali parole mostrano, che anche egli aveva l'opinione dall'Ufficio Centrale or adottata.

Ma talune frasi, che si leggono nel seguito della Relazione e che jeri furono ricordate dal mio amico Senatore Rossi, pareva potessero far nascere l'idea diversa.

E difatti il mio predecessore diceva di « aver formulato il testo in guisa da lasciare facoltà al Governo di ordinare la vigilanza nella maniera che stimerà più opportuna.

« Ciò è conforme ai nostri ordinamenti amministrativi, in forza dei quali il Governo può stabilire le piante organiche ed i regolamenti dei vari servizi e sottoporre l'approvazione al Parlamento con la presentazione dei bilanci annuali ».

Queste parole, che io credo vadano al di là dell'intenzione del mio predecessore, pareva potessero far nascere uno sciame di nuovi impiegati; e, rimettendo esse la questione al bilancio, facevano sorgere il dubbio, sorto anche nell'animo dei componenti dell'Ufficio Centrale, che con questo progetto di legge si volesse dar vita ad un nuovo organico.

Ma l'Ufficio Centrale semplicizzò la cosa; e nelle ultime parole della sua Relazione ha detto quanto è necessario a fissare il vero carattere della legge, scrivendo: « se gli uomini, animati da viva filantropia, si dichiareranno soddisfatti di quello che ora si può ottenere, avremo un beneficio pronto, un vantaggio immediato da recare ai fanciulli, il cui benessere sta loro tanto a cuore. Chè se per avventura volessero di più, si rischia assai, per voler troppo, di non ottenere nulla ».

E poichè aderisco al concetto in queste parole espresso, ho consentito che si apra la discussione sul progetto di legge dell'Ufficio Centrale. Veramente questo concetto fu diviso da tutti gli oratori, che ieri presero la parola, giacchè anche l'egregio Senatore Massarani, il quale parlò per due volte con l'efficacia nascente, non solo dalla convinzione, ma da una immensa bontà di animo, che tutti gli dobbiamo riconoscere, cominciò dal manifestare il suo avviso favorevole a questo disegno di legge e disse, se mal non rammento, che esso doveva essere una media tra le esigenze delle industrie, che non dovevano essere molto turbate, e la tutela suppletiva, che si deve ai fanciulli. Anch'egli dunque riconosce il vero carattere del disegno di legge, dover cioè esso limitarsi entro confini, che non è lecito oltrepassare,

perchè oltrepassandoli, ne verrebbe falsata l'idea, comune a tutti, di sanzionare una legge sul lavoro dei fanciulli. Siamo dunque tutti d'accordo nella massima, come lo è anche l'onorevole Rossi, che io ringrazio, come già ha fatto l'onorevole Relatore a nome dell'Ufficio Centrale. Tutti sappiamo quanto egli abbia sostenuto, con la efficacia di convinzioni che gli è propria, non la inopportunità di una legge simile, ma piuttosto la necessità che questa faccia parte di un Codice sanitario ed igienico.

Egli ha ricordato i precedenti del Codice sanitario presentato dall'onorevole Lanza e che fu approvato dal Senato, nonchè la seconda edizione, che dello stesso fu presentata nel 1877. Per altro lo stesso onor. Rossi ebbe ieri a dichiarare, che i limiti segnati dall'Ufficio Centrale ed accettati dal Governo rendevano inane qualunque sua obiezione, e quindi egli di gran cuore avrebbe votato il disegno di legge. Però mi consenta l'Ufficio Centrale e l'onor. Rossi di far notare due cose. Quanto alle statistiche, è vero che l'Ufficio Centrale, nell'esaminare quella che riguarda il numero degli operai ed il loro sesso, presentata dal mio predecessore a corredo della sua proposta, notò che la indicazione data era inferiore al vero; anzi fu più cauto, e disse che tale indicazione gli pareva inferiore al vero.

Ad ogni modo l'osservazione della Commissione era fatta per provare che le statistiche presentate a corredo della proposta ministeriale erano piuttosto inferiori che superiori alla verità. E, se pure potesse per avventura scoprirsi, o notarsi qualche piccola inesattezza, non si può negare, come fatto risultante dal censimento del 1881, che, su di una popolazione operaia complessiva di 3,400,000 individui circa, gli operai da 9 a 14 anni figurano nella cifra di 292,465; sicchè, qualunque sia l'inesattezza nel riparto di questi operai e di questi fanciulli fra le diverse professioni ed industrie, basta questo numero nella sua incontestabile verità, per dire, che è necessaria una legge per applicare anche a questa parte il principio della tutela suppletiva dello Stato.

E che questo principio sia giusto e morale, oltre che nella Relazione, lo ha già dimostrato testè l'onorevole Relatore, ed io arrischierei di dir male ciò che egli ha detto benissimo: Tutte le inchieste fatte in Italia, le nostre

antiche leggi, e fra le altre quella della Repubblica veneta del 1396 (nientemeno!), i provvedimenti in vigore nelle antiche provincie del mezzogiorno d'Italia, citate anche dal Relatore, dimostrano come il principio della tutela suppletiva dello Stato a favore dei minorenni, che si esplica nel Codice civile sotto altre forme, debba anche applicarsi in questa parte per mitigare il lavoro dei fanciulli, di questi esseri tenuti poi a lor tempo a rendere dei servigi allo Stato. Cosicchè è inutile discutere del principio, quando questo è ammesso ed è indiscutibile. L'on. mio amico Senatore Rossi, da questo progetto, trasse argomento a fare una considerazione di ordine generale su tutti i provvedimenti conosciuti col nome di leggi sociali. Io debbo dichiarare, che sono d'accordo con lui fino ad un certo punto; nel senso che non intendo esagerare la portata di questi provvedimenti. Però debbo dichiarare che all'esagerazione di questi, non bisogna, come già ieri ricordava l'onorevole Senatore Massarani, contrapporre un'altra egualmente scorretta, quella cioè di togliere ad essi qualunque importanza.

Secondo questa idea, lo Stato dovrebbe addirittura disinteressarsi di ogni specie di legislazione sociale, ed essere addirittura sordo a quella parte di giusti lamenti, che ci vengono dalle classi lavoratrici; non dovrebbe occuparsi di loro, ma lasciar libero il corso alla iniziativa ed alla virtù privata.

Ora io dichiaro, quasi come prologo a future discussioni, che, per quanto mi faccia male l'una esagerazione, per altrettanto non divido l'altra. Io credo, che dobbiamo esaminare ciascun provvedimento, per vedere se corrisponda ad un bisogno reale delle classi lavoratrici, spogliandolo addirittura di qualunque esagerazione, sia in un senso che nell'altro.

Poichè la proposta di legge, che discutiamo, mi pare sia appunto in un giusto mezzo, spoglia di qualunque esagerazione, prego il Senato di volerla approvare come viene presentata dall'Ufficio Centrale.

L'onorevole Senatore Moleschott, che ancor egli portò il tributo della sua autorevole parola a sostegno di questo disegno di legge, ieri mi rivolgeva un invito speciale e mi faceva una raccomandazione intorno al regolamento, che dovrà farsi in esecuzione di questa legge.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 DICEMBRE 1885

Mi pregio di dichiarargli che delle sue raccomandazioni, tanto autorevoli, io terrò conto nel regolamento, per quanto sia possibile e per quanto ciò possa coesistere coi principî che, proposti dall'Ufficio Centrale, ed accettati dal Governo, avranno poi, come spero, la vostra approvazione.

Diverse proposte riguardanti piuttosto articoli speciali, che discussione generale, fece l'onorevole Senatore Massarani. Io, senza entrare nel merito di esse (poichè mi riservo di esprimere il mio giudizio, come ha fatto il Relatore), mi permetto di fare per ora un'osservazione generale.

L'onorevole Massarani, cui sta tanto a cuore il trionfo di questo progetto di legge, deve, come me, desiderare di eliminare tutti gli ostacoli, che si oppongono a questo scopo; è bene perciò tenerlo piuttosto nel limite discreto e moderato, in cui l'ha tenuto l'Ufficio Centrale, in modo da ottenere, così, il bene, del quale, come diceva l'onorevole Relatore, è nemico il meglio.

Ed io credo che questo progetto di legge, con cui si afferma un principio, segni un gran passo. Esso assicura una giusta tutela, in limite discreto, ai fanciulli.

È vano volerla estendere oltre questi confini, e lo stesso onorevole Massarani diede prova della sua grande moderazione, quando, pur accennando ad aspirazioni più estese, dichiarava di volervi rinunziare.

Egli stesso disse, che avrebbe riconosciuto utile un provvedimento per limitare il lavoro delle donne; ma conchiuse che, per quanto fosse questo il suo desiderio, pur nondimeno divideva l'opinione del Ministero e dell'Ufficio Centrale, nel lasciare ad altro provvedimento questa cura. Egli stesso accettava il principio informatore del primo articolo del disegno di legge come viene dall'Ufficio Centrale, quello cioè che toglie qualunque limitazione alle fabbriche industriali, in cui lavorino più di 15 operai, limitazione contenuta nel progetto ministeriale.

Ciò non pertanto l'egregio Senatore credette, pur mantenendosi in questi confini, di fare delle proposte, che sono sotto gli occhi degli onorevoli Senatori in forma di emendamenti.

Io dirò su ciascuno di essi, come è mio dovere, l'opinione del Governo; per ora mi limito a pregare l'onorevole Senatore Massarani, (e

sono sicuro che la mia preghiera giungerà a lui), se qualche suo emendamento non fosse accettato, di assicurare tutto quel po' di bene, che il progetto di legge preparato dall'Ufficio Centrale può produrre, e contentarsi in qualunque modo di esso.

Un grande cammino si fa sempre in una legislazione, quando in essa s'introduce la necessità di certi principî: il resto viene dopo.

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale si passerà alla discussione degli articoli.

Si dà lettura dell'articolo 1:

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

Art. 1.

« È vietato di ammettere a lavoro, negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere i fanciulli dell'uno o dell'altro sesso, se non hanno compiuto l'età di 9 anni o quella di dieci, se si tratta di lavori sotterranei.

« I fanciulli maggiori di 9 anni e minori di 15 non potranno essere ammessi al lavoro negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere se non quando risulti da certificati di medici all'uopo delegati da ciascun Consiglio circondariale di sanità, che sieno sani ed atti al lavoro cui vengono destinati ».

PRESIDENTE. Il Senatore Massarani ha presentato per questo art. 1, alcuni emendamenti di cui do lettura:

« Nel primo alinea, alle parole: *se non hanno compiuta l'età di nove anni o quella di dieci, se si tratta di lavori sotterranei*, sostituire: *se non hanno compiuta l'età di dieci anni*. Alle parole: *nelle cave e nelle miniere*, aggiungere: *e nelle gallerie (tunnels)*. La medesima aggiunta fare dovunque occorra la medesima locuzione.

« Nel secondo alinea, alle parole: *i fanciulli maggiori di nove anni*, sostituire: *i fanciulli maggiori di dieci anni*. Prima delle parole: *che sieno sani ecc.*, inserire: *che abbiano subita la vaccinazione* ».

La parola spetta al signor Senatore Massarani per lo svolgimento di questi suoi emendamenti.

Senatore MASSARANI. Se il signor Presidente me lo permette, io aspetterò che altri oratori svolgano in proposito le loro idee, riservandomi la parola per svolgere poi l'emendamento che ho sottoposto al senno del Senato.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. A questo articolo è iscritto per primo il Senatore Pacchiotti, al quale do la parola.

Senatore PACCHIOTTI. Sarò brevissimo, anzi dirò subito che io sono caldamente disposto a votare questo progetto di legge, perchè fa onore al Ministro che lo propose ed al Senato che lo discute pel primo. È questo un primo passo all'attuazione di quelle riforme vagheggiate, di tante aspirazioni manifestatesi nei due rami del Parlamento, già da parecchi anni trattate da tutti gli uomini di Stato ed in molte nazioni adottate.

Però non posso dimenticare di essere medico ed igienista, e quindi devo cercare di dimostrare in Senato, che in questa materia, e non avviene soventi, tutti i medici sono d'accordo sull'utilità di siffatta legge; locchè proverà eziandio che, quantunque si creda che nelle nostre discipline non esista un'esattezza matematica, pure vi può essere qualche cosa di così certo che non può essere contraddetto da alcuno.

Io so che dopo i discorsi precedenti *j'enfoncé une porte ouverte*; pure è necessario talora esporre pubblicamente la propria opinione ad evitare sfavorevoli interpretazioni. Quindi dichiaro che mi associo di cuore alle proposte dell'on. Massarani e sostenute anche dall'onorevole Möleschott; ed ecco la ragione per la quale io insisterei che veramente si potesse adottare l'emendamento che sostituisce l'età di dieci anni a quella di nove.

Si dirà: un anno di più, un anno di meno non conta; ma a quell'età un anno di più vuol dire uno sviluppo del corpo enormemente maggiore, una saldezza di organizzazione molto più franca e vigorosa ed anche una resistenza maggiore alle fatiche e all'assalto delle cause morbose. Sono medico di un grande ospedale fin dalla più giovane età, vi entrai studente e ci sto tuttora nella mia tarda età, ed ho visto passare innumerevoli operai malati di tutte le specie, affetti da ogni genere di malattia, ed ho

sempre visto, come ha pur visto il mio amico Senatore Borelli, che fu pure per tanti anni medico in un altro grande ospedale di Torino, che i fanciulli al di sotto di nove anni obbligati al lavoro in molte industrie e fabbriche, sono più soggetti degli altri alle malattie e meno facilmente a quelle resistono.

Mi rammento, quando io era giovanissimo, che l'onor. Borelli, qui presente, scrisse un opuscolo intorno ad una malattia che era molto più frequente allora nelle fabbriche dei fiammiferi, che chiamasi necrosi fosforica delle ossa mascellari.

E negli ospedali ci portavano molte ragazze al di sotto di 9 anni coi denti e le mandibole guaste e nevrotiche per l'azione del fosforo, mentre a questa malattia resistevano gli operai più adulti.

Noi vediamo oggi i muratori servirsi, nella grande febbre di fabbricazione che ferve da pertutto, dei fanciulli al di sotto di 8 e 9 anni costretti a lavorare tutto il giorno per guadagnare pochi centesimi. Questi fanciulli sono spesso portati all'ospedale con delle gravi malattie, perchè sottoposti a soverchio lavoro ed alle intemperie alle quali il loro tenero organismo non resiste.

Non mi dilungherò di più. Già il detto basta. Tutto il mondo sa, nè è necessario di essere fisiologi, per essere persuasi che un ragazzo di 10 anni generalmente è più forte, robusto, e resiste più ai morbi che un altro di 9 anni.

Perciò credo che sarebbe utile adottare la proposta presentata dall'onor. Senatore Massarani, che con tanta eloquenza la sostenne.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore PACCHIOTTI. Tra gli emendamenti proposti dall'onor. Massarani ve n'ha uno per aggiungere pure le parole: *e nelle gallerie* (tunnels). Sopra quest'aggiunta io non sarei pienamente d'accordo con l'onor. Massarani.

C'è una malattia che non si osservò nella grande galleria del Fréjus, perchè meglio costrutta dai nostri celebri ingegneri, e che apparve spaventevole nelle gallerie del San Gottardo, perchè il lavoro era mal diretto, malattia che chiamasi *maladie des mineurs*, morbo dei minatori, perchè si osserva in ispecial modo tra gli operai delle miniere.

A me pare che l'aggiunta proposta dall'onorevole Massarani delle parole *e nelle gallerie*

SESSIONE DEL 1882-83-84-85. — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 DICEMBRE 1885

(tunnels) non sia necessaria, perchè i lavoratori nelle gallerie acquistano la stessa, l'identica malattia che subiscono gli operai delle miniere; malattia prodotta dalla mancanza di aria, di ossigeno, di luce, di spazio, di nettezza, di buon nutrimento, in mezzo ad una perenne umidità, mentre essi sono ignudi ed in continuo sudore, e stanno in mezzo alle putride emanazioni dei rifiuti umani che gli operai depongono in quelle buie caverne. La causa dell'anchilostoma risiede in questo cumulo di circostanze antigieniche.

Quindi credo che forse si potrebbe tralasciare la parola *tunnels* già inchiusa, a mio avviso fisiologicamente parlando, nel vocabolo generico di miniere, cave, ecc.

Per finirla ad un tratto, e non volendo annoiare altrimenti il Senato, aggiungerò ancora dal punto di vista medico un'altra osservazione. Io mi associo di cuore agli onorevoli colleghi Massarani e Moleschott nel desiderare che in un modo qualunque sia aggiunta al primo articolo una disposizione che implichi la necessità per fanciulli operai di aver subito la vaccinazione.

Parrà strano, eppure anche ai di nostri molta gente, anche in età avanzata, anche tra le classi elevate, non ha subito la vaccinazione. Ond'è che se noi assistiamo di tanto in tanto a quelle terribili epidemie di vaiuolo, ciò non dipende da altro, se non dalla incuria che si riscontra non soltanto nel volgo, ma anche nelle altre classi a far praticare la vaccinazione.

Aggiungasi eziandio un altro difetto, tutto a carico di noi medici.

La vaccinazione sovente non è bene eseguita con quel modo e con quella linfa che è necessaria, e quindi non riesce.

Ora, qualunque sia la condizione di cose, qualunque l'origine di questo fatto, certo è che noi assistiamo sovente, ora di qua, ora di là, ad eruzioni di epidemie vaiolose che fanno veramente vergogna all'umanità, perchè, se avessimo per tutte le epidemie un mezzo preventivo così sicuro com'è il vaccino contro il vaiuolo, l'umanità si libererebbe per sempre di tanti morbi infettivi, contagiosi, onde siamo assaliti.

Ora, qui è necessario che una disposizione in proposito si ponga, sia per le ragioni già esposte ieri dall'onorevole Massarani, sia perchè molti operai trascurano di far vaccinare i propri figli, sia perchè in molti paesi, pur troppo,

prevalgono tuttora pregiudizi contro la vaccinazione. Gli italiani devono in ogni cosa porsi a capo dei popoli più civili, e colti.

Tanto più che importa ben lieve spesa e fatica; in fin dei conti, il richiedere che coi certificati che si danno al bambino, ci sia anche quello del medico, il quale possa assicurare che veramente esso subì la vaccinazione.

Vi sono delle *stigmata* perenni sulle braccia, le quali sono incancellabili e che provano che vi fu la vaccinazione. Perciò, anche sotto questo punto di vista, io mi unisco, come medico, all'emendamento presentato dall'onorevole Massarani e sostenuto dall'onorevole Moleschott.

Ecco tutto quello che doveva dire per obbligo di coscienza e per dovere di medico; altrimenti si sarebbe potuto dire: «tu eri presente, e non hai nemmeno sostenuto i tuoi compagni? Dunque dissentivi?» — Non dissento, assento. — Comunque, voterò volentieri questa legge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. L'Ufficio Centrale inclinerà a non accettare alcuno degli emendamenti proposti; e l'onorevole Relatore spiegando gli articoli dirà tutte le ragioni che sono state esposte in una lunga discussione già avvenuta sul limite dell'età. Da ciò vedrete che noi abbiamo preso a norma le deliberazioni del Senato quando discusse il Codice sanitario; allora fu precisamente adottato il limite di età a nove anni, per andare d'accordo colla legge sull'istruzione obbligatoria. Terminati i nove anni il fanciullo che abbia compiuta l'istruzione obbligatoria, può darsi ad un lavoro innocuo. Il limite di età a dieci anni è richiesto per lavori sotterranei, ad esempio nelle gallerie e nelle miniere.

Per tal modo può essere soddisfatto il desiderio dell'onorevole Massarani, giacchè al limite dell'età di nove anni i fanciulli non potranno ammettersi che ai lavori innocui; ed è questo precisamente il limite di età sul quale, come ho detto, il Senato si era messo d'accordo.

Debbo inoltre far osservare che per i lavori dannosi la sorveglianza si estende fino ai quindici anni di età. Prima di detta età i fanciulli non possono essere ammessi ai lavori pericolosi, se non quando vi sia un certificato me-

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 DICEMBRE 1885

dico il quale attesti che quel dato lavoro non può nuocere al giovinetto.

Ora col nostro progetto si provvede in modo tale che credo sarebbe soverchio estendere il limite di dieci anni a tutti i lavori, tanto più che, come ho detto, l'epoca dell'istruzione obbligatoria cessa a nove anni ed è buono che il fanciullo, dopo finita l'istruzione elementare, cominci a lavorare.

In quanto poi all'emendamento proposto dal Senatore Massarani, io debbo dichiarare che, per quanto riguarda la vaccinazione, ci sembra che non sia opportuno venga tale argomento qui regolato. L'Ufficio Centrale si è limitato a stare nel ristretto campo di questo disegno di legge, età e lavoro.

La questione della vaccinazione fu lungamente trattata quando si discusse il Codice sanitario, ed in quel Codice, che è sempre un progetto, è resa obbligatoria la vaccinazione.

L'inserire per altro nel disegno di legge che stiamo esaminando una simile disposizione, mi sembra fuori di luogo.

La vaccinazione, o Signori, poco tempo fa è stata molto discussa nel mondo scientifico, lo sanno bene i miei Colleghi medici, ed è un fatto che, se mal eseguita, può cagionare gravi danni.

Ora, escludendo dal lavoro un fanciullo perchè non vaccinato, varrebbe infliggergli una punizione, privarlo del lavoro, perchè il padre non ha creduto di farlo vaccinare.

Vi è poi da riflettere che oggimai non si accettano alunni nelle scuole senza il certificato di vaccinazione, e ciò è già una garanzia.

Riassumendo, dichiaro che l'Ufficio Centrale non può accettare questo emendamento, prima perchè la vaccinazione non è ancora obbligatoria, in secondo luogo perchè sorte dall'argomento del progetto, che è appunto, età e lavoro.

Perciò io prego l'egregio proponente a volerlo ritirare.

PRESIDENTE. Il Senatore Moleschott ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Se il Senato me lo consente, vorrei dire poche parole in risposta a quanto ha detto or ora l'onorevole Cannizzaro relativamente alla vaccinazione.

Io sono d'accordo con lui che fino ad ora non abbiamo il Codice sanitario, e non sap-

piano quindi che cosa stabilirà circa l'obbligo della vaccinazione.

Ma precisamente per questo, ed io parlo a nome di molti igienisti e di uomini pratici, si vorrebbe cogliere ogni occasione per contribuire indirettamente alla diffusione della vaccinazione.

Se l'onorevole Cannizzaro mi domandasse di dire qui in modo reciso se credo di dover imporre per legge a tutti il vaccino, mi sentirei molto impacciato per ragioni che non è qui il caso di dire. Con tutto ciò, io credo che il vantaggio dell'innesto vaccinico sia incontrastabile. Già lo Stato procura la vaccinazione in altri casi con modi indiretti, richiedendolo nei fanciulli che frequentano una scuola pubblica, nelle persone che si imbarcano sopra una nave e via discorrendo. Così pare a me che sarebbe utile di cogliere anche quest'occasione per estendere maggiormente la vaccinazione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Massarani.

Senatore MASSARANI. Le autorevolissime testimonianze di due illustri medici quali sono gli onorevoli Moleschott e Pacchiotti, mi assolverebbero veramente dall'entrare di nuovo in una materia che ho procurato di svolgere, per quanto le scarse mie forze lo permettevano, ieri.

Ho detto ieri, ed ebbi il grande conforto di ottenere l'approvazione di due illustri uomini come quelli che ho testè nominati, che l'età di nove anni è, in massima, riconosciuta insufficiente a dare malleveria di così maturo sviluppo dello organismo da poter affrontare senza danno i lavori e l'ambiente dell'opificio.

Si è, sulle generali, risposto dall'Ufficio Centrale che non conviene essere soverchiamente esigenti per non suscitare obiezioni. Ma, per quanto ricordo, nessuno ieri, se non l'onorevole Rossi, parlò di questa legge in senso alquanto diverso dal mio. Ora lo stesso onorevole Senatore Rossi sulla questione dell'età non sollevò difficoltà alcuna e non contraddisse, come la sua lealtà non gli permetteva di contraddire, al fatto che egli medesimo propose altre volte il termine di undici anni, più grave di quello che io raccomando al Senato.

L'argomento adunque del pericolo di suscitare obiezioni - me lo permetta l'Ufficio Centrale - in questo caso non vale, perchè obiezioni non se ne affacciano da alcuno. Del resto,

se noi ricorriamo all'esempio delle altre legislazioni europee scorgiamo che nessuna, lo ripeto, conosca un termine così basso come quello di nove anni.

Sarebbe superfluo veramente che io recassi in mezzo altre testimonianze mediche dopo quelle che avete udite dalla viva voce di due Senatori in quest'aula medesima; tuttavia, poichè dall'onorevole Cannizzaro è stata addotta questa difesa, che per i lavori più gravi il limite minimo di 10 anni è ammesso anche dall'Ufficio Centrale, ma non lo è per altri lavori innocui, mi preme di dissipare, a questo proposito, due equivoci, di chiarire due punti oscuri. Il primo riguarda la pretesa innocuità di certi lavori; il secondo, la pretesa tutela che si asserisce esercitata sugli altri.

Or bene, medici egregi, i quali fecero tesoro di diuturna esperienza, avendo assistito ed assistendo le classi povere in contrade dove le industrie prevalenti non sono punto della natura mineraria alla quale accenna l'onorevole Cannizzaro, ma sono industrie di trattura, di filatura, di tessitura; questi medici, dico, hanno tuttavia riconosciuto che l'organismo infantile imbozzacchisce, quando troppo presto è applicato a somiglianti lavori; questi medici, appunto, invocano il limite minimo di 10 anni.

Se il Senato me lo permette, cito le parole d'un uomo benemerito, alla testimonianza del quale fece riferimento ieri l'onorevole Senatore Rossi, il dottor Serafino Bonomi.

Egli scrive: « Un primo dubbio ci farebbe sorgere il limite minimo che dalla legge verrebbe fissato a nove anni compiuti, mentre invece negli altri stati il minimo indistintamente venne stabilito ai 12. »

« Così lo vediamo in Austria nella legge del 1869, così in Germania con la legge del giugno 1869, così in Francia con la legge del giugno 1874. »

« Per quanto lo sviluppo dei nostri fanciulli possa ritenersi più precoce di quelli delle altre Nazioni, non credo però che si possa ritenere tale da giustificare un limite così basso, e da prevenire i danni che ne verrebbero al dispiegarsi delle forze fisiche e mentali dei nostri fanciulli, danni che noi appunto siamo chiamati a prevenire ».

« Al disotto dei 10 anni il ragazzo è troppo tenero; l'organismo e l'intelligenza non si sono

peranco formati, l'eccesso di fatica, *il lavoro monotono* delle officine ne devono sospendere senz'altro ed imbozzacchire lo sviluppo. È naturale che il fanciullo deve avere il tempo necessario per crescere sano e robusto, per non obbliare quel poco che ha imparato nella scuola, *per prepararsi ad essere uomo* ».

« Sarei quindi d'avviso che il limite minimo di età dai nove anni venisse elevato ai dieci, sembrandomi questo il temperamento più acconcio *a conciliare l'igiene con gli interessi dell'industria*, e lo spedito migliore onde il fanciullo possa svilupparsi nel fisico e approfittare dei mezzi che gli sono offerti per istruirsi senza sciupare le giovani forze in un precoce lavoro ».

Vede adunque il Senato che anche riguardo alle industrie le quali sembrano meno gravi, le quali non importano un grande esercizio di forze muscolari, ma gravano però sul fanciullo con la ripetizione costante dei medesimi atti, lo sviluppo fisico è certamente impedito; ed io posso attestare, anche per il fatto di aver appartenuto e di appartenere all'amministrazione di un'Opera pia, dove pur troppo in gran numero affiniscono i deformati, che anche le industrie sedentarie, esercitate senza la dovuta temperanza e cautela, possono essere causa di deformità.

Io non voglio eccedere nei particolari, e però su questo punto non mi tratterò ulteriormente. Passo a chiarire il secondo equivoco.

Può parere a molti, giusta le parole pronunziate dall'onorevole Cannizzaro quale rappresentante dell'Ufficio Centrale, che, ponendo a dieci anni il limite minimo per l'ammissione ai lavori sotterranei, si sia soddisfatto a quanto domanda la scienza. Orbene, qui cade veramente l'errore. Le altre legislazioni tutte, alla scienza ossequenti, non ammettono assolutamente gli impuberi, non ammettono fanciulli al disotto dei 15 anni, a questo genere di lavori. Allorchè dunque voi accettate il limite di 9 anni per tutte le altre industrie, e quello di 10 per i lavori sotterranei, voi fate cosa che in due punti essenzialmente si stacca dagli esempi di tutte le legislazioni. In primo luogo voi stabilite un limite più basso di quello da tutte le altre legislazioni stabilito per i lavori comuni; in secondo luogo voi determinate che si possa accedere dai fanciulli ai lavori sotterranei alla

età di 10 anni, mentre tutte le altre legislazioni non lo permettono che a 15 anni. Or dunque vede il Senato che non vi è eccesso nella mia raccomandazione; questa non suona già che si adotti la misura delle altre legislazioni la quale vorrebbe che si aspettassero per i lavori sotterranei i 15 anni, ma suona che almeno dai 10 ai 15 anni si eserciti la necessaria tutela in pro di così teneri organismi, temperando la gravità e la durata delle fatiche loro inflitte.

Riguardo alla vaccinazione, sarebbe superbia incomportabile la mia se volessi aggiungere parola a quella degli uomini della scienza; mi contenterò di osservare che la ragione giuridica, cui parve volesse l'onorevole Cannizzaro incardinare la sua opposizione, non ha sufficiente fondamento. Forse che vien meno in noi la facoltà legislativa perchè la esercitiamo piuttosto in una che in un'altra forma? Siamo noi destituiti della facoltà di fare leggi, se non raccolte a forma di codici?

Ci è proprio imposto di astenerci da prescrizioni sanitarie, fino a che tutte queste leggi in un Codice si scrivano, e non possiamo consegnare intanto a singoli disegni di legge le più urgenti?

Ma no; se l'assemblea è investita di potere legislativo, essa può, ogni volta che lo reputi utile, esercitarlo. Or bene, o Signori, voi sapete già di certa scienza che moltissimi fanciulli sfuggono all'obbligo della vaccinazione. Quest'obbligo avete creduto e credete necessario di imporre riguardo all'ammissione nelle scuole; ma tutti anche sapete che le scuole non panno ancora essere diffuse così da farvi certi che i fanciulli tutti vi accedano; perchè dunque vorrete, in una occasione così propizia come questa è, negare di approfittarne onde tutelare, all'ingresso del fanciullo nell'opificio, la sua e la pubblica salute?

Io, in verità, non saprei intendere come si potesse arrestarsi ad uno scrupolo di forma che, ripeto, anche sotto il rispetto giuridico non mi sembra aver fondamento di sorta, per ricusare un beneficio il quale senza difficoltà alcuna è in nostra mano di compartire alle giovani generazioni.

Quanto alla proposta che consisterebbe nell'aggiungere la locuzione: *gallerie (tunnels)* alle parole: *cave e miniere*, mi basta avere pro-

vocato in proposito spiegazioni che considero sufficienti. Per parte mia esito veramente a credere che nelle *miniere* si comprendano, a rigor di linguaggio, le *gallerie*; ma, poichè anche le spiegazioni date in un'Aula legislativa non sono senza valore, come argomento ed ammiccolo d'interpretazione, così, e per la dovuta deferenza ai miei onorevoli Colleghi, io per questa parte non insisto. Però oso pregare nuovamente gli onorevoli Senatori che, su quanto costituisce la sostanza delle altre mie proposte, vogliano capacitarsi degli esempi e delle autorità che io ho avuto l'onore di recar loro innanzi, e più che alle mie, vogliano badare alle parole degli onorevoli Moleschott e Pacchiotti.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Come già ebbi l'onore di dire poco fa, l'Ufficio Centrale non è per sua opinione contrario a tutte quelle modificazioni, che la bontà d'animo degli oratori suggerisce loro. Noi saremmo con loro se potessimo avere la persuasione di non avere dall'altra parte degli avversari, i quali poi ci impedissero che la legge potesse essere approvata. Quindi l'opposizione che fa l'Ufficio Centrale agli emendamenti proposti dall'onorevole Massarani, ci viene suggerita non perchè non conveniamo in teoria con lui, ma perchè la necessità delle cose così c'impone.

Quanto alla principale sua obiezione, circa all'età dei fanciulli, vi sono del pari argomenti che militano assai in favore del disegno di legge come fu presentato al Senato, secondo il quale i fanciulli possono andare al lavoro all'età di nove anni compiuti.

La prima ragione è la povertà delle famiglie.

Noi tutti sappiamo come in una famiglia operaia vi sia un periodo scabrosissimo, ed è quello quando cominciano a venire i figliuoli, e spesso ne hanno 5 o 6, e nessuno atto al lavoro.

Il sospiro dei genitori è di poterli collocare in modo che possano portare un po' di pane alla famiglia.

Questo parve all'Ufficio Centrale un argomento che dovesse militare in favore dei nove, anzichè dei 10 anni. Non si sarà ottenuto tutto il desiderabile, ma l'Ufficio Centrale non fece che dei due mali scegliere il minore.

Con questo sistema ha creduto di agire un

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 DICEMBRE 1885

po' a beneficio dei fanciulli ed un poco a beneficio delle famiglie.

L'onorevole Senatore Massarani sa quale differenza porterebbe questo aumento di età?

Dalle statistiche risulta, se non in modo assoluto, certo approssimativo, che vi sarebbe una differenza di circa 6000 fanciulli che verrebbero esclusi dal lavoro, togliendo così un modo di sostentamento a molte famiglie.

Inoltre la nostra legge sull'istruzione obbligatoria vuole che l'istruzione cominci a 6 anni e termini ai 9.

Ora se un ragazzo ha potuto per tre anni applicarsi allo studio, potrà, compiuti i nove anni, andare al lavoro.

Ma poniamo il caso che questa legge fissi il limite di età a 10 anni pel lavoro dei ragazzi, che cosa farebbero questi dai nove ai dieci anni?

Al lavoro non potrebbero andare, alla scuola nemmeno, avendo essi finito il corso obbligatorio ai 9 anni...

Senatore GUERRIERI-GONZAGA. Domando la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*.... Si farebbero dei fannulloni.

Quantunque vecchi, noi ricordiamo benissimo che nell'infanzia difficilmente si trova la disposizione al lavoro.

All'Ufficio Centrale quindi pare che l'età di 9 anni, che combina col periodo di tempo in cui termina la scuola obbligatoria, sia l'età giusta per mettere i ragazzi al lavoro.

La quarta ragione per la quale all'Ufficio Centrale parve giusta questa età, è quella espressa già dal Presidente dell'Ufficio Centrale l'onor. Senatore Cannizzaro, e cioè che il Senato ha già votato questo limite di età quando votò l'appendice al Codice sanitario che riguardava appunto il lavoro dei fanciulli.

In quell'occasione il Senato dopo lunga e savia discussione, deliberò che i fanciulli per i lavori non pericolosi, non nocivi, possano cominciare ad entrare negli opifici all'età di 9 anni compiuti. Di fronte a questa solenne deliberazione del Senato, un Ufficio Centrale composto di Senatori non poteva certo andare contro e mutare la deliberazione del Senato stesso. Se, come osservava giustamente l'onorevole Massarani, negli altri paesi il limite dell'età (e segnatamente nei paesi nordici) è superiore, ciò non

significa nulla; noi bisogna che facciamo il conto col maggiore sviluppo che hanno i fanciulli in Italia, e segnatamente nell'Italia Meridionale, nelle regioni appunto in cui maggiormente si occupano i fanciulli al lavoro. Noi non possiamo prendere le norme da ciò che fanno gli altri paesi, perchè gli altri paesi hanno dei criterî molto diversi, come ho già avuto l'onore di indicare prima al Senato; bisogna invece che ci facciamo un criterio ed una convinzione dei bisogni del nostro paese; e, siccome coi bisogni del nostro paese non possiamo così alla leggiera togliere tanti fanciulli dal lavoro, non possiamo usare le medesime considerazioni che si hanno presso altri popoli. Così io credo che il limite proposto dall'Ufficio Centrale sia anche per questo motivo quello che propriamente corrisponde alle necessità del paese nostro.

Per le miniere è stabilito il limite di 10 anni; quindi è erroneo il dire che si voglia esporre un ragazzo di 9 anni ad un lavoro sotterraneo; si tratta del lavoro degli opifici, nei quali il ragazzo non ha da fare grande fatica, e giustamente l'onorevole Senatore Rossi fece ieri osservare che coi progressi della meccanica il fanciullo oggi non ha più da adoperare la sua forza muscolare, soltanto adopera la sua attenzione, pressò a poco come se fosse ad una scuola. Tutti noi abbiamo visitato delle grandi manifatture ed abbiamo visto perfino dei ragazzi seduti attendere ad un lavoro certo senza fatica e sicuramente senza pericolo; noi dobbiamo quindi tener conto di questi progressi, coi quali è reso più facile al fanciullo il lavoro.

Se noi oggi andassimo a stabilire il limite di 10 anni, certo, oltre gli altri danni, noi verremmo a disconoscere tutti i progressi che ha fatto la meccanica e le infinite migliorie introdotte nelle grandi officine, un gran numero delle quali non lascia certo nulla a desiderare.

Altri paesi hanno messo un limite superiore a questo dei 9 anni, è molto probabile che lo metteranno ancora maggiore, e forse verrà il giorno nel quale verrà stabilito che i giovani non potranno andare a lavorare se non saranno maggiori di età, cioè se non avranno compiuto i 20 anni.

Questo non mi farebbe meraviglia, vedendo il progresso che taluni popoli subiscono in queste leggi restrittive. Ma la ragione di tale movimento non è la salute, non è l'igiene, che

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1885

sono gli unici scopi della nostra legge; la ragione invece è per togliere la concorrenza. Costoro, quando vedono che molti operai si affollano, naturalmente escludono i più piccoli.

Noi ci troviamo in questa condizione? Tutt'altro. Se noi oggi volessimo escludere i 6000 fanciulli da 9 ai 10 anni che lavorano in Italia, che cosa ne avverrebbe? Un grande perturbamento per il quale, invece di fare con questa legge un beneficio, noi faremmo un danno. Per queste ragioni io prego il Senato di volere accogliere ciò che egli stesso ha solennemente votato in un'altra occasione, cioè: il limite dei 9 anni, limite che l'Ufficio Centrale dopo maturo esame ha riscontrato essere il minor male fra le proposte che si sono discusse in questa Assemblea nell'occasione di questa legge, il minor male, quello cioè che può conciliare le esigenze economiche e le esigenze igieniche.

PRESIDENTE. Il Senatore Guerrieri ha la parola.

Senatore GUERRIERI-GONZAGA. Ho domandato la parola per rispondere con un fatto alla contraddizione che l'onorevole nostro Relatore ha trovato tra la legge sull'istruzione obbligatoria ed il limite di età proposto dall'onorevole Senatore Massarani per i fanciulli da ammettere negli opifici industriali.

Mi pare che l'onorevole Relatore abbia detto: noi abbiamo per legge prescritto che l'obbligo di frequentare le scuole elementari duri fino al nono anno di età; ora perchè in questa legge sul lavoro dei fanciulli si vuole introdurre invece l'altra prescrizione che non si possa lavorare negli opifici che a 10 anni?

Mi pare che questa sia stata l'obiezione dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Ora io a questa obiezione ho un fatto da opporre.

Per l'esperienza che io ho dei luoghi dove io abito gran parte dell'anno, so che fortunatamente i ragazzi non cessano da frequentare la scuola a nove e spesso nemmeno a dieci anni. Se così non fosse, nulla vi sarebbe l'utilità della scuola, perchè a nove anni ben di rado i nostri ragazzi arrivano a leggere ed a scrivere non dirò correttamente, ma con qualche facilità. Il poco così imparato sarebbe ben presto dimenticato. Anche se l'obbligo di frequentare la scuola durasse fino ai dieci anni, la nostra legge non raggiungerebbe ancora con sicurezza il suo fine, che è di assicurare al nostro popolo

il beneficio dell'istruzione elementare, l'obbligo della quale fu fissato, invece, fino ai nove anni per sole considerazioni di economia. Si può credere che senza quegli impedimenti finanziari si avrebbe avuta una legge più degna delle nostre aspirazioni civili, poichè non vi sarebbe un limite d'età entro il quale l'istruzione obbligatoria elementare risica di riuscire inutile.

Epperò io non vorrei che il Senato con questa legge aggravasse il difetto di quella sull'istruzione obbligatoria.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io prego caldamente gli oppositori a voler cooperare acciocchè questa legge arrivi in porto, perchè adesso essi non si fanno un concetto abbastanza esatto degli ostacoli che questa legge offrirà rispetto al limite di età.

Io domanderei che molti dei miei concittadini, che sanno le difficoltà che troverà nelle provincie siciliane l'applicazione di questa legge, mi aiutassero. Ci sono molti e molti uomini umanitari quanto noi, i quali temono una crisi industriale in Sicilia per l'applicazione di questa legge: una crisi nel lavoro delle miniere; di maniera tale che è già un grande passo se si può arrivare a questo limite, giacchè vediamo che abbiamo distinto i 15 anni per i lavori sotterranei, mentre che pei lavori all'aperto mettiamo 9 anni. Credano a me, sarà già davvero un grande passo questa legge e richiederà molti anni e molti sforzi per applicarla. Ciò non potrà farsi nè in un giorno nè in un anno; facciamo ora un primo passo, diminuiamo tutti gli ostacoli che possa avere l'applicazione di questa legge, è, quando sarà raggiunto ciò che ora votiamo, quando le condizioni economiche delle classi industriali saranno migliorate, allora potrà farsi il secondo passo.

Osservate, Signori, che questa legge custodisce il giovanetto dai lavori pericolosi fino ai quindici anni, giacchè occorre si presenti un certificato medico che lo dichiari abile.

Quello che non si vuol proibire oggi, non si tollererà domani, è così ci metteremo in grado di progredire. Si rammenterà il Senato che nel Codice sanitario fui uno dei difensori più caldi della legge sul lavoro dei fanciulli; e tutti gli argomenti che l'onorevole Massarani ha addotto furono allora da me esposti, insieme al defunto Senatore Maggiorani; anche allora si

temeva che per essi potesse venire turbata grandemente la condizione attuale delle industrie e quindi la condizione economica delle famiglie. Ebbene, appunto per questo mio profondo convincimento, io temo che, se si voglia accrescere e sorpassare questo limite di età, difficilmente la legge potrà essere applicata. Per queste considerazioni vi prego ad accontentarvi di questo primo passo. Vedete da quanti anni questo provvedimento di legge passa dall'uno all'altro ramo del Parlamento; e credete voi che questo sia un fatto accidentale? È questo l'effetto piuttosto di molte idee, di molti ostacoli che non si appalesano in pubblico, ma che sotto mano riescono a fermare il corso di questo progetto di legge, in modo tale che credo sarà una grande vittoria, o Signori, se noi arriveremo, così modesto come è, a portarlo in porto. Ed una volta applicato il principio, il progresso della legislazione, che si manifesta in tutti i paesi, ci spingerà a fare degli altri passi su questa via.

Io perciò pregherei l'onorevole Massarani a non voler eccedere quello che il Senato ha già altra volta votato, riguardo al limite dell'età, proposto di 9 anni per i lavori innocui, giacchè pei lavori sotterranei è di 10 anni, e per i lavori pericolosi non si può ammettere un giovanetto senza un certificato di un medico, come ho già superiormente detto.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. L'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Massarani, all'art. 1°, si divide in tre parti.

La prima riguarda l'aggiunzione delle parole *e nelle gallerie*; ma l'onorevole Massarani, dopo le dichiarazioni, che ha udito, e che io pienamente confermo, ha abbandonato la proposta. Certo è che, nell'art. 1°, parlando di cave e di lavori sotterranei, non possono non esservi incluse anche le gallerie, alle quali accenna l'emendamento dell'egregio Senatore.

Restano le altre due parti, una relativa al limite dell'età, l'altra alla vaccinazione.

L'ho detto, e lo ripeto, che per me è molto il vedere approvata una legge, in cui si sanziona il principio della tutela suppletiva; il

restò verrà da sé: tutto ciò che tende a ritardarne l'applicazione, è un danno.

Dal complesso delle ragioni svolte dall'Ufficio Centrale si deduce la ragionevolezza del limite dell'età al nono anno, come limite ordinario, e su questo riguardo farò brevi osservazioni.

Nel 1873 il Senato del Regno votava il Codice sanitario, del quale fa parte il titolo settimo; intitolato: *Lavoro dei fanciulli*, che ora forma oggetto di un disegno di legge speciale propostovi dal Governo.

L'art. 120, compreso in quel titolo è così concepito:

« Non saranno ammessi al lavoro nelle officine, negli opifici e nelle miniere i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, ove non risulti che abbiano compiuto l'età di nove anni ».

Ora io ho l'onore di parlare avanti al Senato, che ha già votato una proposta in questo senso, e non mi sento l'animo di proporre una cosa diversa, tanto più che l'Ufficio Centrale ha fatto già un passo, dicendo, che i nove anni non bastano per il lavoro sotterraneo, per il quale ne occorrono dieci.

Ho fra le mani alcuni documenti, certo non ignoti al Senatore Massarani, e sono le proposte del Comitato di Torino per la promulgazione di una legge sul lavoro dei fanciulli e delle donne. In esso, al numero primo, si legge: « Sia vietata l'ammissione nelle fabbriche dei ragazzi, i quali non abbiano compiuto i nove anni e superato l'esame della seconda elementare ».

Permettomi, adunque, di giovarmi anche di questo fatto, che esprime il pensiero di molte benemerite Associazioni di Torino, per dire: votate le proposte dell'Ufficio Centrale.

Inoltre ho qui presente la legge sull'istruzione obbligatoria, ed in essa è detto che « L'obbligo di cui all'articolo 1° rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura, di regola, fino a 9 anni, e comprende, ecc. »: Di modo che, proponendo come limite 9 anni, si coordina questa nuova proposta a quella che è già legge dello Stato. Sia pur vero ciò che diceva l'onorevole Guerrieri-Gonzaga sullo stato di fatto dell'istruzione obbligatoria; ma qui, facendo una legge, è naturale che dobbiamo coordinarla con le altre già esistenti; e quindi, anche per questa ragione, mi pare giustificata la proposta dell'Ufficio Centrale.

Finalmente non si può far almeno di coordinare questo articolo col secondo: e qui io credo che anche i generosi scrupoli del Senatore Massarani possano essere banditi.

Infatti, si stabilisce l'età di 9 anni per regola comune, per i lavori non pericolosi, non insalubri e non sotterranei; quindi si stabilisce l'età di 10 anni per i lavori sotterranei. E si fa di più. Siccome parte dei lavori sotterranei possono essere pericolosi ed insalubri, così in questo caso si estende la tutela dello Stato fino ai 15 anni.

Dunque parmi che ne abbiamo abbastanza. Io non vorrei che il vantaggio sperabile dalla attuazione di questa legge potesse essere impedito da proposte più generose, ma più difficilmente accettabili.

Vi è infine l'emendamento, che riguarda la vaccinazione. Su questo proposito hanno parlato persone competentissime, ed io non voglio invadere il loro campo. Solamente dal punto di vista legislativo osservo, che non credo esservi legge dello Stato, la quale stabilisca l'obbligo della vaccinazione.

L'onorevole Moleschott, con quella competenza che lo distingue, ha detto che è necessario di infiltrare quest'obbligo anche con mezzi indiretti; ma io osservo che questa legge viene proposta dal Ministro di Agricoltura ed ha carattere puramente industriale e morale.

In essa non si parla, nè si può parlare, di cose attinenti ad un Codice sanitario, il quale deve riguardare non solo quanto si riferisce al lavoro dei fanciulli, ma altresì un complesso di disposizioni igieniche.

Ora, se si trattasse qui di un Codice sanitario ed igienico e si avesse a discutere della convenienza o meno di inscrivervi la obbligatorietà della vaccinazione; mi parrebbe utile la discussione che si fa; ma in questa legge che cosa dobbiamo noi assicurare? Dobbiamo garantire il fanciullo da quella specie di lavori, che, o per ragione di età, o per eccesso nel numero delle ore di lavoro, lo rendono incapace a poter dare in avvenire quei frutti, che da un uomo robusto si possano sperare. Fissiamoci dunque a questi principî della legge, non allargiamone i confini; io temo che qualunque allargamento porterebbe la conseguenza di far naufragare la legge, e

questo pericolo trattiene l'animo mio dall'assumere i generosi impeti dell'onorevole Massarani, per timore che, ricercando il meglio, non giungiamo a conseguire neanche il bene. Questa dichiarazione, che faccio qui, dovrò ripeterla a proposito degli articoli seguenti.

Prego dunque il Senato che, come fin dal 1873 votò un complesso di disposizioni pressochè simili a queste, così voglia una seconda volta votarle nel 1885; ma non pretendo, nè sono in grado di pretendere dal Senato, che voglia votare molto al di là di quello che votò nel 1873.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe ora al Senatore Manfrin.

Voci generali. Ai voti! Ai voti!

PRESIDENTE. Allora, secondando il desiderio del Senato ed essendo d'altronde esaurita la lista di coloro che avevano chiesto la parola sull'art. I, porrò prima di tutto a partito gli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore Massarani.

Il primo emendamento è così concepito:

« Nel primo alinea, alle parole: *se non hanno compiuta l'età di nove anni o quella di dieci, se si tratta di lavori sotterranei*, sostituire: *se non hanno compiuta l'età di dieci anni* ».

Chi approva questo emendamento voglia sorgere.

(Non è approvato).

Do lettura del secondo emendamento in questo primo alinea.

Senatore MASSARANI. Perdoni, ho rinunciato a questa seconda parte.

PRESIDENTE. Allora non rimane da porre ai voti che l'aggiunta pure proposta dal Senatore Massarani in fine del secondo alinea dell'articolo, delle parole: *che abbiano subita la vaccinazione*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Si rilegge allora l'art. I, così come è proposto dall'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. I testè letto.

Coloro che l'approvano vogliano alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

« Nei lavori pericolosi ed insalubri, non potranno adoperarsi fanciulli dell'uno o dell'altro sesso che non abbiano compiuto il 15° anno, se non nei limiti e con le cautele che saranno stabilite con regio decreto, con il quale, udito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore del commercio, verranno determinati i lavori pericolosi ed insalubri ».

A questo art. 2 il Senatore Massarani propone questa aggiunta:

Dopo le parole: *nei lavori pericolosi e insalubri*, aggiungere: *e nei lavori sotterranei e notturni*.

Domando se l'Ufficio Centrale accetta o no questa aggiunta.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. A nome dell'Ufficio Centrale dichiaro che, per quello che già è stato detto, non possiamo accettare la prima parte dell'emendamento che tratta del lavoro notturno. L'altra parte poi parmi inutile, perchè, se i lavori sotterranei sono insalubri, tale idea è già compresa nell'articolo, di guisa che non possiamo accettare l'emendamento. La questione del lavoro notturno è una questione troppo grave nello stato attuale delle industrie, ed io mi limito a ripetere ciò che ha detto l'onorevole Rossi l'altro giorno. Proibendo o vincolando il lavoro notturno, si turberebbe lo stato attuale e il progresso di alcune industrie nascenti in Italia. Quindi l'Ufficio Centrale non può ammettere cotesta modificazione.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Scalini.

Senatore SCALINI. Ieri l'onorevole Massarani facendo alcune proposte di aggiunte, che abbiamo sott'occhio, quasi s'inquietava con l'onorevole Senatore Rossi perchè aveva fatto delle osservazioni alle sue proposte che diceva veramente così lievi ed innocenti, mi si permetta la parola, da non poterne desiderare di più miti. Di modo che, a giudicare dal suo discorso, pare che egli avrebbe desiderato di fare un passo più innanzi.

Questa legge non iscompiglierà, a mio avviso, o di poco quelle industrie nelle quali il

lavoro non è connesso, non è simultaneo, nelle quali il lavoro di un fanciullo non aiuta quello di un altro operaio. Invece io dico che questa legge, nelle industrie nelle quali vi è questa connessione, questa simultaneità di lavoro, tra operaio ed operaio, avrà delle conseguenze tali da turbare gravemente coteste industrie.

Io voglio parlare, se il Senato me lo permette, per pochi istanti della nostra industria delle sete, che, a mio credere, è tra le principali fra le industrie italiane, e forse primeggia su tutte le altre.

Ieri l'onorevole Senatore Rossi, toccando di volo altre industrie, ha fatto pur parola di questa, o, per dir meglio, di un ramo di questa, e per così dire ha tratto una cambiale su di me; ma io lascio, ei diceva, piuttosto percorrere questo campo dall'onorevole Scalini, che appartiene ad una zona dove questa industria è più sviluppata, e fiorisce maggiormente. Si badi bene però che colla parola fiorisce non intendo dire che si trovi in prospere condizioni, si tratta di un fiore appassito. È un'industria invero che va trattata con molto riguardo!

L'onorevole Rossi, ad esempio, fece notare come per il lavoro degli incannatori occorrono le dita affusolate ed agili delle ragazze, per rintracciare e rannodare i fili.

V'ha inoltre un'altra considerazione. Da noi si è sviluppata l'industria d'importazione di sete per essere lavorate e poscia riesportarle. Da noi può prosperare quest'industria appunto per il buon mercato della mano d'opera in paragone della Francia e della Svizzera.

Ora, il margine che resta per questo nostro lavoro è talmente limitato, che, come ben osservava l'onorevole Senatore Rossi, ogni alterazione della mano d'opera può inflacchire e distruggere questo lavoro con grave danno della popolazione che vi si occupa.

E non si creda che ciò sia fatto tutto a spese degli operai o ad un prezzo di mano d'opera di molto inferiore in confronto di quello pagato all'estero. Ci sono delle intere famiglie intraprenditrici di questa industria, che vi si dedicano totalmente cooperando col loro indefesso lavoro a renderla proficua.

Mi perdoni il Senato se mi trattengo a lungo su questo argomento, ma, siccome riguarda un lavoro che forma una grande parte della eco-

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1885

nomia nazionale, non posso fare a meno di parlarne. Dirò ora della tessitura della seta.

È qui dove gli effetti dell'emendamento dell'onorevole Senatore Massarani, per impedire il lavoro notturno a fanciulle di età inferiore ai 15 anni, se passasse, porterebbe un turbamento maggiore. Bisogna riflettere che una bacinella occupa poco meno di due donne. Ora, nella mia provincia, le bacinelle si contano a migliaia che forniscono un grande lavoro a donne specialmente della classe dei contadini.

L'età di queste lavoratrici si aggira tra i 10 ed i 25 anni, o tutt'al più fino ai 30; di modo che non si possono neppure chiamare operaie, poichè giunte all'età di 25 o 30 anni, come dissi, abbandonano questa industria, che esercitano ordinariamente fuori del loro paese, della loro casa, e ciò perchè ad una certa età alla donna sottentrano altri impegni, e non le è più permesso di attendere a lavori fuori di famiglia.

E poi quanto tempo stanno aperti questi stabilimenti? Si può ritenere che stiano aperti circa 9 mesi all'anno.

Ora, stando aperti solo 9 mesi all'anno, come si può temere che una soverchia occupazione le possa danneggiare nella salute? Ma dirò di più; in questo periodo di lavoro di dodici a tredici ore al giorno non si viene a toccare che una piccola parte della notte; poichè quali sono i mesi in cui gli stabilimenti si chiudono? Appunto nei due mesi di dicembre e gennaio, e poi circa dalla metà di maggio alla metà di giugno; come si vede, nei due mesi in cui la notte è lunga il lavoro si sospende, e quindi questo lavoro notturno non si riparte che per poche ore al giorno durante tre o quattro mesi. Colla proposta Massarani verrebbero tolte anche queste poche ore di lavoro notturno, che in fin dei conti si riducono a ben poca cosa.

Ma, l'onorevole Massarani mi dirà, sta bene; io accetto tutte queste sue considerazioni ed in fatti non posso contraddirlo, ma si tratta sempre di lavoro notturno che non posso ammettere nè punto nè poco. È in questo punto che mi torna alla mente quello che diceva dapprima, cioè, che questi lavori che si fanno nei laboratori di seta sono connessi, perchè ci è una ragazza che prepara i bozzoli, la quale con termine industriale si chiama la *sbattrice*, e li prepara alla filatrice la quale li fa svolgere.

Dunque è un lavoro che non può procedere

senza aiuto reciproco; l'una fa la predisposizione della materia, che somministra all'altra lavoratrice.

Quindi è che resterebbe interrotto questo lavoro; e se venisse approvato l'emendamento dell'onorevole Senatore Massarani bisognerebbe sostituire alle ragazze di 10, 11, 12 e 13 anni ragazze di 15 anni compiuti e più.

La conseguenza è molto grave; perchè è difficile assai trovare delle ragazze di questa età, non essendovi nemmeno abbondanza di filatrici; queste operaie di 15 anni costeranno naturalmente molto di più di quello che possano costare ragazze di minore età; inoltre le ragazze adulte per questi lavori sono meno adatte.

Dunque parmi di aver dimostrato evidentemente che questa industria, che, ripeto, tiene secondo me il primo posto in Italia, riceverebbe un turbamento grave da questa disposizione; turbamento che si rifletterebbe sulle altre classi di operai, che noi qui con tutto l'ardore dell'animo nostro vogliamo trovar modo di migliorare.

Io credo che le ragazze dai 10 ai 15 anni, che si dedicano al lavoro delle sete, che sono assai numerose come ho già accennato, non troverebbero da occuparsi altrimenti, non troverebbero altro mezzo di guadagno; è questa la conseguenza che ne deriverebbe, perchè noi non abbiamo uno sviluppo d'industrie da poterle impiegare diversamente. Queste ragazze resterebbero senza occupazione e senza portare alcun aiuto alle loro famiglie. E si badi bene che l'aumento di costo portato a questa industria si rifletterebbe naturalmente sul valore dei bozzoli, e questa sarebbe un'altra ferita recata all'agricoltura già molto sofferente.

Di più noi dobbiamo osservare un altro fatto. Dobbiamo osservare che, allorchè scema, come è scemato attualmente, il prezzo delle sete, noi vediamo quale sia l'effetto sulla nostra ricchezza, o dirò meglio, sulla nostra economia nazionale, perchè parlare di ricchezza non è proprio il caso nel discorrere della seta, la quale volge in circostanze difficilissime.

Noi vediamo quali sono le conseguenze del basso prezzo che hanno ora le sete; ciò vuol dire l'esodo dell'oro; vuol dire esportazione che scema, vuol dire mezzi minori di potere avere dall'estero valori.

E questo è incontestabile, che ogni volta che assistiamo a prezzi bassissimi della seta,

vediamo che le nostre casse si riforniscono ben difficilmente d'oro.

Il danno che deriverà alla classe agricola la porterà ad accrescere l'emigrazione, che in molte parti ha già assunto proporzioni molto allarmanti.

Io osservo questo fatto che, laddove è sviluppata l'industria della seta come nel Lecchese e nella Brianza, l'emigrazione è poco avvertita: al contrario nei comuni semplicemente rurali, l'emigrazione ha preso uno sviluppo tale da rendere molto inquieti i proprietari di terreni, i quali cominciano già a trovare delle difficoltà pei lavori campestri. Ebbene, questi poveri contadini partono pur troppo col cuore contento, allegri, col canto sulle labbra, lasciando questa nostra terra, che dicono non offrire loro sufficienti mezzi di tollerabile esistenza.

In ciò può esservi dell'esagerazione da parte loro, ma noi dobbiamo guardarci bene dal vulnerare una industria la quale porta il suo benessere specialmente nella classe della quale ho testè parlato.

La conclusione mia è questa: che se il Senato voterà la proposta dell'onorevole Massarani, relativamente ai lavori notturni, io sarò costretto a presentare un'aggiunta all'art. 2, la quale sarebbe del seguente tenore: « Fatta però facoltà, relativamente ai lavori notturni di eccettuare alcune speciali industrie da designarsi nel regolamento, di cui all'art. 6 della presente legge, e colle norme in esso indicate ».

Se poi l'emendamento non passa, vuol dire che ritirerò quest'aggiunta.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Le cose dette dall'onorevole Scalini mi porgono l'occasione di essere più breve ancora di quello che mi proponeva, perchè mi pare che se noi vogliamo tirarne il sugo, le sue parole vengono a dimostrare che bisogna distinguere.

Ora, a quella distinzione mi sembra precisamente che la via sia tutta preparata dall'articolo 2 come è concepito; ed io concordo colle parole proferite dal Senatore Cannizzaro che ha parlato come membro dell'Ufficio Centrale.

Quello che nell'emendamento dell'onorevole collega Massarani si è detto intorno ai lavori sotterranei e notturni, si potrebbe considerare

come compreso nell'articolo, ed io perciò non ho da fare altro che appoggiare sulle parole: « nei lavori pericolosi od insalubri non potranno adoperarsi fanciulli dell'uno o dell'altro sesso che non abbiano compiuto il quindicesimo anno nel limite e colle cautele che saranno stabilite con Regio Decreto ».

Nel lavoro industriale d'Italia noi abbiamo un'immensa scala che comincia, se ben mi appongo, dall'infimo grado con i lavori in paglia della Toscana e va fino al duro lavoro delle miniere di zolfo. Evidentemente fra questi due estremi abbiamo una graduazione che richiede provvedimenti diversi. Perciò io saluto con animo lieto la promessa di definire nel regolamento tutto ciò che sarà necessario.

Colgo l'occasione, quantunque un poco tardi, ma sempre in momento opportuno, per ringraziare il signor Ministro, di aver dichiarato nella discussione generale che terrà conto delle raccomandazioni che gli sono fatte per la compilazione del regolamento.

PRESIDENTE. Il Senatore Massarani ha la parola.

Senatore MASSARANI. Io credo che l'onorevole Senatore Scalini non si sia reso esatto conto dell'emendamento da me proposto.

Io non ho inteso, e lo dissi ieri ripetutamente, non ho inteso d'invocare l'esclusione dei fanciulli fino all'età di 15 anni nè dai lavori insalubri, nè dai lavori notturni; ho detto solo che, se militano ragioni per assoggettare a certe norme, a certe cautele i lavori pericolosi ed insalubri, le identiche ragioni militano, perchè il regolamento che si occuperà dei primi, si occupi anche dei lavori notturni.

Tutte le cose dette dal Senatore Scalini riguardo al turbamento che egli suppone possa avvenire nelle industrie, meriterebbero considerazione, se si trattasse di toglier via quella concomitanza del lavoro degli adulti col lavoro dei fanciulli, che io per il primo ieri dissi essere, rispetto a certe industrie, inevitabile; ma è evidente che anche ammessa questa concomitanza possono alternarsi più squadre di im-
puberi sostituendosi le une alle altre, per modo che il danno, sempre grave, che ad organismi non ancor maturi proviene dal lavoro notturno, sia per lo meno attenuato.

Se voi riconoscete giusto che nell'esercizio delle industrie pericolose e insalubri i fanciulli

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 DICEMBRE 1885

siano tutelati la mercè di opportune norme e cautele, o perchè non direte altrettanto del lavoro notturno, il quale da tutte le autorità mediche è proclamato dei più esiziali alla salute del fanciullo?

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore MASSARANI. Quanto poi a ciò che l'onorevole Scalini disse rispetto ai gravi inconvenienti che avrebbe per l'industria l'introduzione di qualsiasi norma o cautela, io credo che queste cautele e queste norme da noi invocate in pro della infanzia, agli uomini retti come egli è, non debbano recare tanto spavento; perchè essi stessi, gl'imprenditori onesti ed umani, avranno certo, prima dei regolamenti e di per sè, provveduto a tutelare la salute dei propri operai; ma, se per avventura qualcuno si sottraesse alle discipline che la scienza suggerisce, è bene che il regolamento ve lo riconduca.

Io non veggo dunque la ragione di tanto allarme per una proposta che non altera per nulla l'essenza della legge, e non fa se non esplicitarla.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

Senatore MASSARANI. Vogliamo davvero evitare gli equivoci? Ebbene, lasciatemi dire che per industrie pericolose ed insalubri si intendono generalmente quelle dove si maneggiano sostanze che possono essere nocive alla salute; sta bene che, per forza d'analogia e d'argomentazione, si potrebbe anche interpretare questa legge così da ritenere che il lavoro notturno, come malsano, sia fra gli *insalubri* compreso; ma perchè non essere chiari? Perchè non agevolare con una locuzione propria ed esplicita su un punto così importante la retta interpretazione della legge?

Lasciando questo argomento, mi conceda il Senato una parola rispetto alla provincia di cui parlava testè l'onorevole Scalini; mi conceda il Senato di recare innanzi alcune cifre che quella provincia riguardano, ma che hanno valore di documento in un senso assai più generale; recando esse testimonianza della condizione diversa fatta alla salute dall'industria in confronto coll'agricoltura.

Appunto la provincia di Como è quella alla quale io ieri alludevo, quando dicevo che, essendo una parte del suo territorio più dedito

all'agricoltura ed un altro più dedito alle industrie, occorre facile e sicuro il confronto tra le conseguenze dell'uno e dell'altro regime di vita. Io non farò oggi se non addurre fatti che una autorità irrecusabile, quella del direttore dell'ospedale di Como, ci reca sotto gli occhi. Permetta il Senato che con queste io rettifichi le informazioni che furono date sul grave argomento da un altro oratore:

« Valga il vero, scrive il lodato emerito direttore dello spedale di Como, stando ai risultati della leva dei nati nel 1848 nella nostra provincia, dal confronto dei diversi circondari emerge come quello di Lecco, abbia dato il 6.52 % di coscritti inferiori al minimo della statura; l'altro di Como, il 5.67 %, mentre invece il circondario di Varese, *in condizioni di clima e di suolo presso a poco identiche agli altri, ma esclusivamente agricolo*, ne diede 2.76 % soltanto.

« A misura che più normali sono le condizioni della prima età, è naturale che anche lo sviluppo degli organismi debba compiersi con maggiore regolarità e raggiungere più presto e completamente lo stato di sua perfezione. La provincia di Como è una di quelle che suol fornire altresì il massimo di esenzioni per infermità (35.48 % degli iscritti). Ed anche sotto questo rapporto il circondario di Lecco supera, e di non poco, gli altri due, dando il 41.09 %, mentre gli altri non avrebbero contribuito che pel 34.04 %; cifre che col riprodursi quasi costantemente ogni anno diventano l'esponente più chiaro dell'abito e della costituzione patologica delle rispettive popolazioni ».

Voi vedete, signori Senatori, come anche il citato documento colla eloquenza irrepugnabile delle cifre dimostri essere bensì le industrie, essere bensì la vita dell'opificio una necessità sociale, ma una necessità la quale trascina seco, inevitabilmente mali non lievi. Perchè dunque non si vorrà che a questi mali, per quanto è possibile, si ponga rimedio? Che vi si chiede? Vi si chiede di tutelare per quanto si può la salute degli impuberi dedicati al lavoro notturno. Se voi tutti riconoscete che il lavoro notturno si opera in condizioni sfavorevoli per la salute, oh! vogliate adunque accettare senza difficoltà che la medesima tutela, la quale voi prescrivete che si eserciti rispetto alle industrie pericolose e insalubri sotto forma di norme

e di cautele da affidarsi a un decreto reale, senza che manco bisogni inscriverele tassativamente e in modo assoluto nella legge — oh vogliate, dico, accettare che la tutela medesima si eserciti anche rispetto al lavoro notturno. Io non so; se la mia parola avesse efficacia di trasfondere in altri il mio convincimento, pare a me che le difficoltà così gravi che altri accampa, non dovrebbero in questo caso veramente essermi opposte; ed omai, per non istancare la pazienza del Senato, che mi è davvero troppo indulgente, pongo fine al mio dire.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Manfrin.

Senatore **MANFRIN**, *Relatore*. Se vi è stato punto, sul quale l'Ufficio Centrale abbia discusso a lungo, è stato questo del lavoro notturno. Anzi, da prima, si è manifestata tra i membri dell'Ufficio Centrale una scissura, la quale è indicata anche nella Relazione. Se non che, dopo maturo esame, anche i dissidenti vennero nel concetto che sarebbe un gravissimo perturbamento per l'industria quello di fare dei divieti al lavoro notturno.

Senatore **MASSARANI**. Non è un divieto; io proponeva di assimilarlo ai lavori insalubri.

Senatore **MANFRIN**, *Relatore*. Dopo la massima generale veniva a ciò che Ella diceva or ora.

Le ragioni principali che impedirono l'Ufficio Centrale di inserire nella legge un divieto per il lavoro notturno furono queste: primo, che vi sono le industrie moderne le quali continuano perpetuamente il loro lavoro tutte le 24 ore del giorno facendo due, tre o quattro mute di operai, e sarebbe un perturbamento gravissimo per le industrie principali nascenti in Italia, quello di voler impedire che i fanciulli lavorino quelle date ore che costituiscono la quota di lavoro nella giornata.

Già fin da ieri l'onorevole Senatore Rossi ha indicato, e lo ha ricordato l'onorevole Senatore Scalini, che vi sono delle industrie specialissime nelle quali è necessario il lavoro dei fanciulli, e che, quando questo non sia faticoso, non si può negare all'industria questa risorsa, senza della quale dovrebbero smettere il lavoro.

Terzo argomento si è quello che nei principali opifici, quelli appunto che sono contemplati dal presente disegno di legge e quelli per i quali vi dovrà essere l'ispezione dei funzio-

nari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, vi sono tali condizioni igieniche e di luce, e specialmente per la innovazione della luce elettrica, che è tutt'altro che dannoso il lavoro notturno ed è forse migliore, più chiaro più igienico il lavoro di notte che quello di giorno, dove la luce non può in tutti i luoghi venire completamente così come la si può avere di notte. Se noi vogliamo escludere il lavoro notturno, entriamo in una nuova categoria di concetti e di criteri che turberebbero tutta la economia della nostra legge e dovremmo quindi rifarla completamente. Questi per sommi capi sono gli argomenti i quali hanno indotto tutta la Commissione ad accedere al principio di non porre nella legge il divieto del lavoro notturno per i fanciulli.

Vi è poi una seconda proposta la quale iniziata dall'onorevole Senatore Moleschott e sostenuta dall'onorevole Massarani consisterebbe in ciò, che nel regolamento vi fosse qualche disposizione che vietasse il lavoro notturno. Neppur questa proposta può accettarsi dall'Ufficio Centrale, perchè, se noi cominciamo fin d'ora a permettere ad un regolamento di dire ciò che la presente legge non ha detto, noi andremmo incontro a molti inconvenienti di una sfera e di una categoria molto più ampia di quella che possa derivarne dal lavoro notturno per i fanciulli.

Per queste ragioni, l'Ufficio Centrale, pur dispiacente di non poter accedere ai filantropici sentimenti di coloro che vorrebbero ampliare la legge, è costretto a mantenerla tal quale l'ha proposta, e nutre fiducia che, in considerazione dei moderati propositi ai quali l'Ufficio si è ispirato, il Senato vorrà accordare il suo suffragio alle disposizioni di legge quali trovansi nel presente disegno.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Ho chiesto la parola unicamente per associarmi alle considerazioni fatte dall'onorevole Manfrin; ed ancor io prego il Senato di votare l'articolo secondo, come è stato proposto dall'Ufficio Centrale. E tanto più lo prego, in quanto che ciò è conforme ai desideri del mio predecessore, il quale, nella Relazione, che accompagna il disegno di legge,

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 DICEMBRE 1885

spiegava le ragioni per le quali non si occupava del lavoro notturno, ediceva queste testuali parole:

« Il lavoro notturno, che tutte le leggi estere vietano ai fanciulli e talvolta anche agli adolescenti, e che, secondo il Codice sanitario, dovrebbe essere proibito fino ai 14 anni, mentre le proposte del Senatore Rossi, degli onorevoli Minghetti e Luzzatti, lo vieterebbero fino a 13, non è stato da me contemplato per la considerazione che la limitazione di orario, che io propongo per i fanciulli di età inferiore a 12 anni, conduce quasi allo stesso risultato, che quello tassativamente imposto dal progetto del mio predecessore ».

In sostanza, che cosa vogliamo noi assicurare?

Traducendo la cosa in lingua povera, noi vogliamo assicurare due cose: prima: che il fanciullo fino a 15 anni non venga impiegato in lavori pericolosi ed insalubri, e questo l'otteniamo in modo chiarissimo con l'art. 2°: in secondo luogo domandiamo che il fanciullo, fino a 12 anni, non possa essere impiegato per un numero di ore che eccedano la sua forza produttiva, e questo scopo si ottiene con l'art. 3° proposto dall'Ufficio Centrale e che io accetto.

Quando questi due scopi principali sono raggiunti, mi pare si sia fatto già abbastanza senza impelagarci in tutte le questioni del lavoro notturno, alle quali accennava l'egregio Relatore: se si debba arrivare fin là, lo vedremo in appresso.

Voci. Ai voti.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Ho domandato la parola per fare una dichiarazione. Era io che aveva sostenuto nell'Ufficio Centrale la proibizione del lavoro notturno per i fanciulli, e poi era andato nel concetto che si dovesse almeno regolarlo dal Governo. Ma poi mi convinsi che, ciò facendo, si andrebbe incontro a serie conseguenze.

Siccome quasi tutte le industrie hanno oggi il lavoro notturno, di adulti e giovanetti, ne verrebbe che il Governo dovrebbe ingerirsi in tutte; la quale cosa desta nel nostro paese grande ripugnanza. Io quindi mi sono ristretto a domandare soltanto la limitazione nelle ore del lavoro totale dei giovanetti prima dei dodici anni.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 2 come è stato proposto dall'Ufficio Centrale:

Art. 2.

Nei lavori pericolosi od insalubri non potranno adoperarsi fanciulli dell'uno o dell'altro sesso che non abbiano compiuto il 15° anno, se non nei limiti e con le cautele che saranno stabilite con regio decreto, con il quale, udito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore del commercio, verranno determinati i lavori pericolosi ed insalubri.

A questo articolo, ripeto, vi è una proposta dell'onorevole Senatore Massarani, il quale vorrebbe che dopo le parole « nei lavori pericolosi », si aggiungesse « e nei lavori sotterranei e notturni ».

Porrò prima ai voti l'articolo dell'Ufficio Centrale quale venne testè letto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

Ora metterò ai voti l'aggiunta in fine, proposta dal Senatore Massarani.

Chi approva quest'aggiunta è pregato d'alzarsi.

(Non è approvata).

La proposta dell'onorevole Senatore Scalini era subordinata a quella d'aggiunta del Senatore Massarani, conseguentemente cade da sé.

Ora si passa all'art. 3.

Art. 3.

« I fanciulli che hanno compiuto il nono anno, ma non ancora il dodicesimo, non potranno essere impiegati in una giornata che per otto ore di lavoro ».

A questo articolo vi è pure una proposta di aggiunta dell'onorevole Senatore Massarani.

Senatore MASSARANI. Era connessa coll'emendamento dell'art. 1. Quindi cade da sé.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Signori Senatori, per me l'art. 3 è eccellente, ma è incompleto. Io non veggo la ragione perchè si voglia determinare soltanto la durata massima del lavoro per i fanciulli da nove anni fino alla fine del dodicesimo,

e non contemplare pure quella età fisiologicamente così importante, fra la fine del dodicesimo e del quindicesimo anno, cioè il tempo in cui va sviluppandosi la pubertà.

Io credo superfluo di svolgere la mia proposta; la raccomando all'Ufficio Centrale e sarei lieto di avere il suo appoggio e quello dell'onorevole Ministro. Quindi io vorrei semplicemente aggiungere che fra il 12° ed il 15° anno il lavoro giornaliero non potrà superare il tempo di 10 ore.

Io credo che questo sia altrettanto ragionevole quanto il desiderio espresso nell'articolo come sta attualmente, e raccomando quest'aggiunta alla benevola accoglienza dell'Ufficio Centrale e del signor Ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Senatore Moleschott, favorisca di mandarmi la sua proposta di emendamento.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, a tutti questi desideri, con suo grave rammarico, non può opporre che una negativa, quantunque egli trovi che teoricamente, che dottrinalmente, che filantropicamente coloro che li espongono, abbiano ragione.

Ma come è possibile una legge, la quale porti un perturbamento al lavoro in Italia che giunga al punto di obbligare gli opifici a costituire una serie graduale di ore di lavoro, in modo che questi operai lavorino 8 ore, gli altri lavorino 10, ed altri alcune ore di più? Se ciò si facesse, ne verrebbe una tale confusione, che gli ispettori, per quanto buon volere possedessero, si troverebbero nella assoluta impossibilità di potere dipanare l'arruffata matassa che a questo modo toccherebbe loro in sorte.

La semplicità certo sarebbe la cosa migliore; e, se devo dire il vero, anche la limitazione contenuta nel presente disegno è già una grandissima concessione fatta a coloro i quali volevano spingersi più oltre. Se noi veniamo nel concetto di perturbare tutta la legge per determinare delle ore scalari di lavoro; se veniamo nel concetto di mettere delle limitazioni maggiori o minori, secondo l'età, noi non giungeremo certo ad ottenere alcun risultato; e faccio osservare che anche nelle leggi estere, che sono tanto rigorose nell'escludere i fanciulli

dal lavoro, queste graduazioni non vi sono, e ciò non perchè non le volessero (chè la serie delle altre restrizioni li dimostra non alieni da questa), ma perchè si sono di certo trovati nella impossibilità di poterle effettuare.

Per queste ragioni io prego l'onorevole proponente di non volere insistere e di permettere che l'articolo venga votato tal quale è, contenendo una grande concessione verso coloro i quali desiderano di tutelare il lavoro dei fanciulli.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Io insisto nel pregare il Senato di voler votare la mia aggiunta, imperciocchè l'onorevole Relatore non mi ha convinto colle sue osservazioni intorno alla difficoltà della graduazione. Io a mia volta gli fo osservare che la graduazione è stabilita già nel progetto di legge dal momento che esso contempla le ore di lavoro per i ragazzi dai nove ai dodici anni.

In quanto poi alle difficoltà che incontrerebbero nelle loro verifiche gli ispettori, io le credo nulle, poichè, una volta che si approvasse questo articolo di legge, saranno i fanciulli stessi quelli che avranno la cura di non essere costretti a lavorare per un numero di ore maggiore di quello che la legge consenta.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Tenterò io di persuadere l'onorevole Senatore Moleschott della ragionevolezza dell'articolo così come è stato compilato. Se non ci fosse l'articolo secondo, oramai già approvato dal Senato, l'osservazione dell'onorevole Senatore Moleschott sarebbe giusta, e quindi si dovrebbe portare a 15 anni il limite di età, per il quale si debba indicare un numero determinato di ore di lavoro; ma, quando col detto articolo noi abbiamo assicurato fino al 15° anno di età l'impossibilità di impiegare fanciulli nei lavori pericolosi ed insalubri, abbiamo già fatto ragione all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Moleschott. Certo in tutte le leggi estere vi è (ed è nella stessa natura delle cose) una distinzione fra i lavori insalubri e pericolosi e gli altri; per i primi abbiamo stabilito il limite di 15 anni, per i secondi mi par giusto

stabilire un limite diverso e minore, cioè quello di 12 anni. Quando adunque sottraggiamo il fanciullo di 15 anni, dai lavori insalubri e pericolosi da una parte con l'articolo 2°; e d'altra parte diciamo con l'articolo 3° che il fanciullo minore di anni 12 non può essere impiegato al lavoro se non per 8 ore al giorno; mi pare che lo scopo fisiologico, che anima l'onorevole Moleschott, con le due disposizioni coordinate insieme, sia pienamente raggiunto.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Credo mio dovere di rispondere brevemente all'onorevole signor Ministro, e mi rincresce di fare in certo modo un atto che può sembrare ostinatezza, mentre mi muove una profonda convinzione. Io mi arrenderei alle osservazioni del signor Ministro se non esistesse del tutto l'articolo terzo; ma dal momento che in questo si vien a contemplare l'età dai nove ai dodici anni, mi pare opportuno, anzi necessario, che vi si contempli anche quell'età in cui si sviluppa la pubertà, che per lo sviluppo del giovinetto è ancora più importante di quella dai nove ai dodici anni.

Aggiungete poi che una volta che l'Ufficio Centrale e il Ministro cominciano a graduare con l'articolo terzo, io vorrei che si graduasero compiutamente.

Cadrò, ma cadrò onorevolmente.

Voci. Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Leggo la proposta d'aggiunta dell'onorevole Senatore Moleschott così concepita: « Fra la fine del 12° ed il termine del 15° anno il lavoro giornaliero non potrà superare il tempo di dieci ore ».

Interrogo se vi sono quattro Senatori che appoggino quest'aggiunta.

(È appoggiata).

Metto intanto ai voti l'articolo terzo testè letto nei termini del progetto dell'Ufficio Centrale.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'aggiunta del Senatore Moleschott così concepita: « Fra la fine del 12° ed il termine del 15° anno il lavoro giornaliero non potrà superare il tempo di dieci ore ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato d'alzarsi.

(Non è approvata).

Si passa all'art. 4, così concepito:

Art. 4.

« Chiunque contravverrà al disposto della presente legge incorrerà in una multa da 50 a 100 lire per ciascun fanciullo ammesso al lavoro. Se vi sarà recidiva, la multa potrà essere estesa al doppio di dette somme.

« Nei casi in cui non sia conosciuto il colpevole che abbia assunto il fanciullo al lavoro, la multa sarà inflitta al gerente o intraprenditore o direttore o cottimista da cui dipende l'opificio industriale, la cava o la miniera ».

A quest'art. 4 è proposta dal Senatore Alessandro Rossi un'aggiunta. E ci è pure l'emendamento proposto dal Senatore Massarani il quale suona nel senso di ristabilire il testo del progetto ministeriale, sostituendovi alle parole: « con multa da 50 a 1000 lire che ecc. » queste altre: « con multa da 50 a 100 lire per ciascun fanciullo ammesso al lavoro. Se vi sarà recidiva, la multa potrà essere estesa al doppio delle dette somme ».

L'aggiunta proposta dal Senatore Rossi dice così:

« È reso obbligatorio un giorno di riposo per settimana, la domenica, per fanciulli d'ambo i sessi, fino a 14 anni compiuti. »

Ora la parola spetta all'onorevole Massarani per svolgere la sua proposta:

Senatore MASSARANI. Io ho pochissime parole da aggiungere a quelle che ieri pronunziai su questo argomento. Non domando novità, domando che si ritorni alla formola del disegno di legge presentato dal Ministero, pur serbando quei miglioramenti che l'Ufficio Centrale vi ha introdotti riguardo alla proporzionalità della pena; mantenendo cioè, secondo saviamente esso Ufficio Centrale suggeriva, che la pena sia in ragione del numero dei fanciulli irregolarmente applicati al lavoro.

Rispetto alla proporzione della pena, l'emenda introdotta dall'Ufficio Centrale sta bene.

Ma riguardo alla irrogazione di essa pena, alla persona che deve esserne passibile, pare a me che, se si vuole sul serio che questo progetto di legge sortisca qualche effetto, conviene tornare alla locuzione del disegno originario del Mini-

stero, dove era detto: « Constatato il lavoro dei fanciulli contro il disposto della presente legge, saranno puniti gli intraprenditori, direttori e cottimisti, da cui dipende la miniera, cava, fabbrica od officina, ecc. ».

E in effetto, quando contravvenzione avvenga, chi deve esserne responsabile?

Naturalmente colui che ha la direzione dell'officina, naturalmente quegli che ha dato le disposizioni in virtù delle quali trovansi in quell'officina dei fanciulli irregolarmente applicati al lavoro. Ora, se voi adottate un'altra locuzione, cadete evidentemente nell'equivoco, aprite il varco ad un'istruttoria complessa, complicatela l'indagine della responsabilità. E a chi farete risalire questa responsabilità? Ai genitori forse? Ma accadrà, come dicevo ieri, che ad ogni piè sospinto vi si opporranno la povertà, la miseria, l'ignoranza, circostanze tutte le quali il più delle volte indurranno, e non senza fondamento, a mandare esonerato da ogni responsabilità chi già subisce una condizione di cose per sé stessa già troppo dolorosa.

Se un responsabile ci ha da essere, chi altri sarà se non quegli il quale governa quell'azienda, dove l'irregolarità viene commessa? Non corre qui veramente differenza tra il concetto dell'Ufficio Centrale ed il mio rispetto alla sostanza della legge. Non si tratta che del modo più sicuro e migliore di applicarla. Ora, se si vuole che l'applicazione sia una verità, io non vedo altro modo che questo: se questo non viene accolto, siami lecito dire che molti potranno assai dubitare della volontà di chi ha fatto la legge, dei suoi precisi propositi rispetto alla applicazione di essa.

Sarà un modo meno regolare e meno diretto di togliere efficacia anche a quelle poche disposizioni che nella legge sono inserite.

Io chieggo perdono al Senato se mi esprimo con una schiettezza che è forse all'infuori delle consuetudini parlamentari....

Voci. No, no. Bene.

Senatore MASSARANI... Ma vuole pure coscienza che io dica quello che penso.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Agricoltura e Commercio ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Comincio dal fermarmi sull'ultime parole del Senatore Massarani, per dichiarare, che nessuno può dubitare della coscienza e

della serietà, con la quale egli sostiene le sue proposte: ma egli deve del pari convenire che, tanto in me, quanto nell'Ufficio Centrale, sia egualmente serio il pensiero di far trionfare una legge, la quale, se non otterrà larghi risultati, ne avrà almeno dei concreti, e fra i risultati ideali, e quelli che potranno trovare facile e pronta applicazione, io preferisco i secondi.

Vengo all'articolo 4°. Questo, nel primitivo progetto ministeriale, era inesatto, ed anche il Senatore Massarani ieri proponeva che nelle parole *intraprenditori, direttori e cottimisti*, invece della proposizione copulativa, si usasse la disgiuntiva.

Senatore MASSARANI. Ho detto, si potrebbe.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. La formola del progetto ministeriale, sarebbe giusta, se vi si leggesse anche la parola *solidalmente*, ma, non essendovi questa, l'applicazione della penalità era molto incerta.

L'Ufficio Centrale surrogò un'altra forma, che, dal punto di vista penale, mi sembra più esatta, dicendo: « Chiunque contravverrà al disposto della presente legge sarà punito ». Il *chiunque* comprende tutti e non esclude il bisogno di ricercare il vero colpevole; mentre con la frase del progetto ministeriale, poteva essere indebitamente punito chi non era l'autore della contravvenzione.

L'Ufficio Centrale si è anche proposto il problema del caso in cui non si trovi il colpevole; ed è per questo che richiamò in vita il progetto ministeriale, dicendo, che allora sono responsabili l'intraprenditore, o il direttore, o il cottimista, precisamente con la frase disgiuntiva come vorrebbe l'onorevole Senatore Massarani.

Quando non è conosciuto il colpevole, vuol dire che i registri dell'azienda sono tenuti male e di tal colpa è giusto si paghi la pena.

Mi pare dunque esatto il modo di vedere dell'Ufficio Centrale, al quale mi associo pienamente.

Questo assicura due cose: primo, che, quando vi è contravvenzione, vi sarà sempre uno che ne sarà passibile; secondo, che, quando non ve n'è alcuno, assicurerà la pena a danno dell'intraprenditore, o direttore, o cottimista, ecc.

Come formula adunque, sia dal punto di vista penale, che dal punto di vista della più semplice esecuzione della legge, mi pare preferibile la proposta dell'Ufficio Centrale, che prego il

Senato di voler votare, in cambio di quella contenuta nel progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 4. emendato come lo proporrebbe il Senatore Massarani.

Art. 4.

« Constatato il lavoro dei fanciulli contro il disposto della presente legge, saranno puniti gli intraprenditori, direttori e cottimisti da cui dipende la miniera, cava, fabbrica od officina, con multa da 50 a 100 lire per ciascun fanciullo ammesso al lavoro. Se vi sarà recidiva, la multa potrà essere estesa al doppio delle dette somme ».

Ora porrò ai voti questo articolo come l'ho letto.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Ora viene l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale ed accettato dal Ministero, che rileggo.

Art. 4.

« Chiunque contravverrà al disposto della presente legge incorrerà in una multa da 50 a 100 lire per ciascun fanciullo ammesso al lavoro. Se vi sarà recidiva, la multa potrà essere estesa al doppio di dette somme.

« Nei casi in cui non sia conosciuto il colpevole che abbia assunto il fanciullo al lavoro, la multa sarà inflitta al gerente o intraprenditore o direttore o cottimista da cui dipende l'opificio industriale, la cava o la miniera. »

Pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Ora vi sarebbe la proposta aggiuntiva dell'onorevole Rossi, che rileggo:

« È reso obbligatorio un giorno di riposo per settimana, alla domenica, per i fanciulli d'ambo i sessi fino ai 14 anni compiuti ».

L'Ufficio Centrale ha esaminato questa proposta?

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Quando l'oratore l'avrà svolta, l'Ufficio Centrale dichiarerà se la può accettare oppure no.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Rossi ha la parola per svolgere la sua proposta.

Senatore ROSSIA. Udite le dichiarazioni pronunciate su questa legge dal Governo e dall'Ufficio Centrale, io ristetti dal proporre alcuno di quei lievi emendamenti che mi ero riservato ieri di presentare. Fo eccezione a questo che mi pare tanto opportuno quanto innocente, ma non insisterò quando l'onorevole Ministro e l'Ufficio Centrale non lo accettassero.

Per me sarebbero ovvie le ragioni che giustificano questo nuovo articolo, la cui disposizione qui io considero essenzialmente dovuta alle esigenze del vivere civile.

Il movimento in favore del riposo domenicale, già così radicato nelle popolazioni anglo-americane dove si vedono perfino i treni delle ferrovie arrestarsi alle 12 ore della notte del sabato, va estendendosi anche da noi di più in più. È una necessità del lavoro meccanico, intenso, affrettato, telegrafico, spesso assordante, sostenuto in tutta una settimana; una necessità ancora più voluta dai tempi moderni. È come l'ossigeno degli alti monti estivi per ristorare la gente tribolata dal progresso durante tutto l'anno. (*ilarità*).

Quasi dovunque è riconosciuta la necessità del riposo festivo; ne vediamo dei sodalizi anche in Italia, per esempio, quelli dei commessi ed agenti di commercio, che si mettono d'accordo perchè si sospenda dai loro principali almeno un giorno per settimana il lavoro...

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore ROSSI A... Se tale necessità è sentita dagli adulti, potremmo bene imporre il riposo per i fanciulli fino a 14 anni. I miei figli lo hanno già in pratica il riposo assoluto nelle fabbriche e negli uffici, ed ho potuto constatare che ciò non porta alcun nocimento alle industrie, al contrario se ne avvantaggiano.

Anche il Creatore si è riposato dopo una settimana di lavoro; dunque perchè non vorrebbe il Senato far riposare i fanciulli almeno nei giorni festivi?

Se il signor Ministro e l'Ufficio Centrale accettano questa mia aggiunta sotto forma di emendamento, io prego il Senato di farle buon viso.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Manfrin.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, circa alla massima che gli operai abbiano di-

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1885

ritto ad un giorno di riposo, concorda perfettamente con le idee esposte dall'onorevole Rossi.

Ma che sia posto per legge questo concetto, e reso obbligatorio, non lo può consentire. E non lo può consentire, con suo rammarico, quantunque vegga la giustezza della proposta in tesi generale. E ciò perchè, prima di tutto, vi sono degli opifici, i quali, come ho già detto, hanno il metodo delle mute; e quindi ne viene che il riposo gli operai lo hanno egualmente. Se si accettassero in Italia simili disposizioni si andrebbe passo passo, per logica consentaneità di premesse, a rendere obbligatoria anche la sospensione dell'esercizio delle strade ferrate in giorno di domenica, come fanno altri paesi; di guisa che noi faremmo in tal modo un passo indietro, ponendoci al livello di quelle nazioni che non hanno certamente un concetto troppo esatto della libertà del lavoro e della libertà di coscienza, obbligando tutti ad un giorno fisso di riposo. E si noti che nei paesi dove la sospensione dei lavori nei dì festivi è antica ordinanza di legge, si va man mano facendo strada inversa a quella che ci si propone di fare ora; quindi si rischia assai adottando la proposta del Senatore Rossi di avere per legge il riposo domenicale, quando per tutto il mondo civile sarà abolito. Intendiamoci bene però, abolito come disposizione coercitiva di un Governo civile, chè nulla vieterà mai si faccia per principio religioso, secondo la libera coscienza di ognuno.

Vi è poi un'altra difficoltà: il riposo domenicale è soltanto di una credenza religiosa, e vi consentono soltanto coloro che professano tale credenza; ma non possiamo obbligare coloro che in essa credenza non consentono a riposare la domenica. Quindi il credente cristiano vorrà riposare la domenica, l'israelita vorrà di sicuro astenersi dal lavoro il sabato.

Non basta. E poichè tra le tante stranezze alle quali ci tocca assistere, vi è pur quella di avere in Italia dei sudditi maomettani, noi avremmo così la domenica per i cristiani, il sabato per gli ebrei, il venerdì per i maomettani. E quando noi non venissimo nel concetto di seguire quello che si costuma nel Marocco, dove si fa vacanza tutti e tre i giorni di seguito, per non far torto a nessuno, io non so davvero in qual altro modo si potrebbero conciliare tante e sì disparate esigenze.

Per queste ragioni l'Ufficio Centrale, concordando nel principio che vi deve essere un riposo settimanale, non può consentire che venga inserito nel progetto di legge, poichè porterebbe delle difficoltà e dei perturbamenti inestricabili.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Pregherei l'onorevole Senatore Rossi a ritirare il suo emendamento, poichè altrimenti si solleverebbero delle questioni estranee alla legge.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Prego l'onorevole Senatore Rossi di ritirare la sua proposta, anche per non pregiudicare una questione, che va trattata da sé e non solo in rapporto al lavoro dei fanciulli. L'onorevole Rossi sa meglio di me, che ci sono delle legislazioni, dove esiste una legge apposita su questa questione. Dunque lasciamola impregiudicata.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Comè ho promesso, ritiro la mia proposta. Mi piace però rispondere all'onorevole Relatore che coi progressi odierni delle industrie, anche in quelle così dette a sistema continuo, la intermittenza di un giorno per settimana è già universalmente accettata. Dico inoltre all'onorevole Relatore che colla introduzione del riposo domenicale in queste disposizioni di legge non si commetterebbe punto una stonatura, poichè in sostanza tutte quelle che oggi votammo sono disposizioni di natura evidentemente obbligatoria.

PRESIDENTE. Si passa all'art. 5.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Sugli articoli 5 e 6, che ora debbono venire in discussione, ho preparato degli emendamenti, già presentati all'Ufficio Centrale, e che non differiscono dagli articoli, come erano proposti da esso, se non per questione più di forma, che di sostanza: credo che l'Ufficio Centrale non avrà difficoltà di accettarli.

L'articolo quinto che propongo è così concepito :

« L'esecuzione della presente legge è affidata al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale provvede di concerto col Ministero dell'Interno.

« Gli ingegneri delle miniere e gli ispettori delle industrie eserciteranno la sorveglianza negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere, e faranno constatare le contravvenzioni ».

Ora dirò qual'è la ragione principale, per la quale mi sono permesso di proporre questo emendamento.

Io desidero, che la sorveglianza per la esecuzione di questa legge dipenda dal Ministero di Agricoltura, più che da quello dell'Interno. Questo dovrebbe agire per mezzo dei suoi organi naturali, cioè guardie di pubblica sicurezza, delegati, prefetti, ecc., mentre che l'esecuzione, quando fosse affidata al modesto e tranquillo Ministero di Agricoltura, sarebbe esercitata per mezzo degl'ispettori delle industrie e degl'ingegneri delle miniere, e gli uni e gli altri hanno già dei rapporti con gl'industriali, e capi-fabbrica.

Unire ai rapporti esistenti anche quest'altro serve a rendere più mite, più accettabile la sorveglianza.

L'Ufficio Centrale si preoccupò giustamente di non creare un'altra falange di funzionari per l'esecuzione di questa legge; perciò io dichiaro nettamente al Senato che non intendo affidare l'esecuzione di questa legge a nuovi funzionari, ma soltanto a quelli esistenti; e perchè ciò non sia lasciato in balia di un regolamento od alla libertà di un Ministro, ma sia consacrato nella legge, ho determinato nettamente quali sono gli organi chiamati a funzionare, cioè ingegneri delle miniere ed ispettori delle industrie.

Questi sono già uffici esistenti, pagati sul bilancio dello Stato, ed il nuovo ufficio, a cui saranno chiamati, è analogo a quello che essi attualmente esercitano.

Eccò il senso dell'emendamento, che, spero, incontrerà l'approvazione dell'Ufficio Centrale e del Senato.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. L'Ufficio Centrale si è principalmente preoccupato del pensiero che per questa legge non vi debbano essere funzionari nuovi. Quindi, d'accordo col Ministro dell'Interno aveva affidato il servizio ad ambedue i Ministeri.

Da quanto si accerta oggi, il Ministro dell'Interno ha combinato, con quello dell'Agricoltura e Commercio, che l'esecuzione di questa legge spetta al Ministero di Agricoltura e Commercio. L'onorevole Ministro di Agricoltura ha qui ora fatto la dichiarazione solenne che, per l'esecuzione del disegno di legge che ora stiamo approvando, non verrà aumentato il numero dei funzionari. Per questi due motivi l'Ufficio Centrale accetta l'emendamento proposto dal Ministro di Agricoltura e Commercio.

Senatore MASSARANI. Sull'articolo 5 io aveva proposto un emendamento.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. L'emendamento proposto dall'onorevole Massarani supponeva il concetto che la sorveglianza fosse data agli ufficiali dipendenti dal Ministero dell'Interno; ora, se il Senato accetta la mia dizione, l'emendamento dell'onorevole Massarani cade da sè.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MASSARANI. Nel caso che il signor Ministro intenda mutare l'art. 5, io ristabilisco per mio conto, e come mio emendamento, il testo dell'art. 5 qual era, coll'aggiunta che già ho avuto l'onore di proporre; le ragioni che mi vi hanno determinato ieri vigono tuttavia, anzi hanno acquistato oggi viemaggiore gravità.

Confesso che dopo la costante e vigorosa resistenza che il signor Ministro e l'Ufficio Centrale hanno spiegata in rifiutare qualsiasi mutazione, mi riesce un poco singolare...

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

Senatore MASSARANI... che attualmente, da parte dell'Ufficio Centrale, si accolga con tanta facilità una proposta, la quale - me lo perdoni l'onorevole Ministro - mi pare che cambi radicalmente il metodo di applicazione della legge...

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore MASSARANI.... La mia proposta tendeva a rendere più sicura e perfetta questa applicazione senza accrescere per nulla il numero dei funzionari, affidandone, cioè, l'incarico a persone, le quali, in un regolare assetto di cose, dovrebbero considerarsi come funzionari dipendenti dal Ministero dell'Interno, dico agli ufficiali di sanità.

Nello stato attuale della nostra legislazione, è vero, gli ufficiali sanitari, che pure dovrebbero dipendere dal Ministero dell'Interno, non hanno col medesimo quel nesso regolare e preciso che si vorrebbe; io quindi aveva proposto questa locuzione: *e medici all'uopo delegati*.

In effetto la sola persona la quale, massime nei comuni rurali, abbia autorità e competenza per giudicare di simili contravvenzioni, è appunto il medico, il quale è il tutore naturale della salute dei giovani lavoratori. E mi ero rallegrato coll'Ufficio Centrale che avesse fatto entrare fra le persone incaricate dell'esecuzione della legge, i funzionari del Ministero dell'Interno, perchè certamente sono quelli che hanno i mezzi più idonei....

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore MASSARANI.... che hanno autorità maggiore, e che possono quindi più facilmente ottenere lo scopo che ci proponiamo. Ma se, per esempio, degli ingegneri delle miniere dovranno visitare degli stabilimenti serici, io in verità non comprendo come potranno rendersi conto delle contravvenzioni....

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Sono ispettori industriali.

Senatore MASSARANI.... Confesso che anche gli ispettori delle industrie, persone eccellenti per giudicare dei trovati e dei metodi con cui procede la produzione, non mi sembrano essere stati mai, ch'io sappia, investiti di una autorità igienica, e non mi sembrano avere nè la preparazione scientifica nè la consuetudine necessaria per vegliare a simili faccende.

Ho detto il perchè io reputava che il fare assegnamento sul benemerito ceto dei medici condotti fosse il vero modo di dare a questo progetto di legge qualche sicura efficacia.

Presagisco, del resto, quella resistenza che purtroppo vedo insorgere sempre, la resistenza assoluta e inoppugnabile dell'Ufficio Centrale,

la quale mi fa dubitare che anche in questo caso le mie parole non avranno fortuna; ma poichè esse sono destinate a manifestare un convincimento sincero, mantengo il mio emendamento.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Sento il bisogno di rispondere brevemente, ma molto francamente, alle osservazioni dell'onorevole Senatore Massarani.

Da lui proprio non mi sarei aspettato questa resistenza alla mia proposta. Egli non sa che gli ufficiali delle miniere fino da ora esercitano la sorveglianza sulle cave e miniere e sono pagati sul bilancio dello Stato per questo ufficio? Essi, che, con i regolamenti esistenti, hanno il diritto di visitare le cave e le miniere per altri rispetti, le visiteranno anche per l'esecuzione della presente legge.

Non si faccia che nella stessa cava o miniera da una porta entri l'ingegnere, e dall'altra l'ufficiale di pubblica sicurezza.

Non capisco perchè la fiducia, che si ha per taluni ufficiali dello Stato, non si debba avere per altri; e si debba averne più in un ufficiale di pubblica sicurezza che in un ingegnere delle miniere; questi, per me, offre, per lo meno, la stessa garanzia dell'ufficiale di pubblica sicurezza.

Così gli ispettori industriali. Essi esercitano già quest'ufficio ed hanno rapporti con gli industriali e con i capi-fabbriche, ed a questi rapporti uniranno quelli provenienti dalla presente legge.

Non capisco, perchè per la sorveglianza si debbano prendere i medici condotti e non già i funzionari pagati dallo Stato: mi pare proprio che si vogliano moltiplicare gli enti senza necessità alcuna. Poi ad un uomo come è l'onorevole Massarani, che si è mostrato così tenero per questo disegno di legge, come lo sono io, e come lo è l'Ufficio Centrale, certamente deve parere più opportuna, mite, e facile l'esecuzione della legge, quando negli opifici dell'industriale, nelle cave o miniere, continuano ad andare le persone, che già vi hanno ingresso per altri motivi.

Mi pare dunque che sotto ogni rapporto così debba essere, e non so vedere perchè l'onore-

vole Senatore Massarani voglia, con emendamento o con nuova proposta, riprodurre l'articolo come era concepito dall'Ufficio Centrale, quando l'istesso Ufficio Centrale è venuto alla mia formola, la quale in sostanza corrisponde già ai concetti espressi nella sua Relazione.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Manfrin.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. L'onorevole Senatore Massarani si è meravigliato perchè l'Ufficio Centrale accondiscese alla proposta dell'onorevole Ministro.

L'Ufficio Centrale, dal momento che i due Ministri sono d'accordo per coordinare la sorveglianza e la esecuzione di questa legge nel modo che lo stesso signor Ministro ha espresso nel suo emendamento, come poteva fare una opposizione?

Di più il disegno di legge diceva che funzionari dipendenti dall'uno e dall'altro Ministero avevano facoltà di sorveglianza per la esecuzione della presente legge.

Ora, l'onorevole Ministro di d'Agricoltura e Commercio ha detto in questo momento che sarà certo migliore cosa che negli opifici vadano degli ingegneri e degli ispettori, che non guardie di pubblica sicurezza a verificare ed esaminare; l'intervento delle guardie sarebbe una cosa troppo aspra e forse umiliante per i proprietari ed i capi degli opifici, il che non potrebbe avvenire se la sorveglianza è invece accordata a persone espressamente a ciò delegate.

Perchè dunque i due Ministri si sono messi fra loro d'accordo, e per evitare gl'indicati inconvenienti, l'Ufficio Centrale è venuto nella determinazione di acconsentire all'emendamento proposto dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io devo fare una dichiarazione per conto mio proprio.

Io dichiaro che mi accosterei all'opinione dell'onorevole Senatore Massarani, a condizione però che esistesse un organico di funzionari sanitari. È questa la ragione per la quale l'Ufficio Centrale aveva sulle prime riuniti i due Ministeri, perchè questa è una legge che nasce sotto la dipendenza del Ministero dell'In-

terno, e si può considerare come un capitolo staccato del Codice sanitario.

Quindi, quando i medici condotti fossero, come io aveva proposto al Senato, considerati come funzionari sanitari, io allora non esiterei un momento d'affidare a loro l'esecuzione della presente legge; ma, ciò non essendo, io debbo dichiarare che allora soltanto ammetterò che l'esecuzione della presente legge sia affidata ai medici, quando il servizio sanitario sia tale quale il regno d'Italia dovrebbe pretenderlo.

Ora, in difetto di ciò, io ho acconsentito che l'esecuzione della presente legge venisse affidata ai funzionari dipendenti dal Ministero dell'Interno, ben inteso, a quei funzionari, i quali possano farlo senza rendersi molesti agli industriali.

E qualche cosa del primitivo nostro concetto, che questa legge cioè faccia parte dei provvedimenti sanitari, pur ne resta, giacchè, non ostante che abbiamo affidato l'esecuzione di questa legge al Ministro dell'Agricoltura, pur tuttavia abbiamo ammesso che i Consigli sanitari possano e debbano intervenire in quelle questioni, nelle quali la loro azione è realmente efficace.

Certo i Consigli sanitari non interloquiranno sulla salute di questo o di quel bambino, ma dovranno essere interpellati allora soltanto che si dovranno stabilire le massime, i criteri direttivi coi quali tali massime debbano applicarsi.

Adunque, nello stato attuale dell'organizzazione sanitaria, io accetto la proposta fatta, che cioè siano solamente i funzionari dipendenti dal Ministero di Agricoltura e Commercio quelli che dovranno dare esecuzione alla presente legge.

Mi riservo però la piena libertà del mio voto per quando verrà in discussione quel Codice che dovrà riformare e riorganizzare tutto il nostro sistema sanitario.

Voci. Ai voti, ai voti!

PRESIDENTE. Leggo l'art. 5 come venne proposto dall'Ufficio Centrale:

Art. 5.

L'esecuzione della presente legge è affidata ai Ministri dell'Interno e dell'Agricoltura, Industria e Commercio. Gli ufficiali da loro di-

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 DICEMBRE 1885

pendenti eserciteranno la sorveglianza negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere e faranno constare le contravvenzioni.

« I verbali delle contravvenzioni saranno trasmessi al prefetto della provincia il quale, udito, ove occorra, il Consiglio sanitario provinciale, deferirà i casi all'autorità giudiziaria ».

A questo articolo il Senatore Massarani propone di aggiungere dopo le parole: « gli ufficiali da loro dipendenti » queste altre: « ed i medici all'uopo delegati », poi continuerebbe l'articolo come nel testo dell'Ufficio Centrale.

Avverto che questo emendamento proposto dal Senatore Massarani, non è accettato nè dall'Ufficio Centrale nè dal Ministero.

Ora lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato).

Ora leggo il testo dell'art. 5 concordato tra il Ministro e l'Ufficio Centrale.

« L'esecuzione della presente legge è affidata al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio il quale provvede di concerto col Ministero dell'Interno.

« Gli ingegneri delle miniere e gli ispettori delle industrie eserciteranno la sorveglianza negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere e faranno constare le contravvenzioni ».

« I verbali delle contravvenzioni saranno trasmessi al prefetto della provincia il quale, udito, ove occorra, il Consiglio sanitario provinciale, deferirà i casi all'autorità giudiziaria ».

Chi approva l'art. 5 come l'ho testè letto, è pregato di sorgere.

(Approvato).

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Sull'articolo 6, d'accordo con l'Ufficio Centrale, ho riflettuto essere inutile mettere nella legge il regolamento, che deve farsi per l'esecuzione di essa, poichè lo Statuto dà la facoltà ed il dovere al potere esecutivo di fare i regolamenti.

Però, nell'articolo 6 di questa legge è necessario di citare il regolamento per causa di talune disposizioni transitorie; e per questa sola ragione deve farsene menzione. E poichè la parola dichiarativa che era nell'articolo 6 del-

l'Ufficio Centrale, come le parole che si trovano nell'articolo 5 del progetto del Ministro, potevano far sorgere il dubbio che il Governo avesse la facoltà d'interpretare la legge molto largamente, in modo da uscire quasi dai limiti di essa; così per eliminare ogni dubbio io proporrei l'articolo 6 nella seguente dizione, accettata dall'Ufficio Centrale:

Art. 6.

Il regolamento da farsi per l'applicazione della presente legge, uditi i Consigli superiori di Sanità e del Commercio, conterrà le disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti l'articolo 6 come venne presentato dall'onorevole Ministro. Lo rileggo:

Art. 6.

« Il regolamento da farsi per l'applicazione della presente legge, uditi i Consigli superiori di Sanità e del Commercio, conterrà le disposizioni transitorie ».

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 7.

« La presente legge entrerà in vigore 6 mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(Approvato).

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto sarà rimandata alla prossima seduta.

Non rimanendo all'ordine del giorno fuorchè il progetto di legge sul Riordinamento degli studi superiori, io interpellò il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica e l'onorevole Relatore della Commissione incaricata di esaminarlo se debbasi tosto intraprenderne la discussione.

Senatore CREMONA, *Relatore*. Mi si domanda se si abbia a cominciare domani la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi vigenti per l'istruzione superiore ». Risponderò, anche a nome dei miei colleghi dell'Ufficio Centrale, poche parole.

Dopo la votazione che ha avuto luogo sui

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 DICEMBRE 1885

tre progetti di legge per le Università di Messina, Catania e Genova, la situazione è totalmente cambiata.

Noi avevamo delle convinzioni e delle speranze: le convinzioni sono rimaste, le speranze sono quasi completamente svanite. E noi non possiamo più avere il calore e la sollecitudine di prima, per la discussione di un progetto di legge al quale è venuta a mancare la base principale.

Ciò non conduce a motivare una proposta qualsiasi; soltanto dobbiamo dichiarare che ci sentiamo del tutto indifferenti, e che attendiamo gli ordini del Senato.

Ma vi ha di più. Ricorderò al Senato che nella scorsa estate, nell'occasione che un egregio nostro Collega ebbe a domandare perchè fosse stato tolto dall'ordine del giorno il disegno di legge, del quale ora si tratta, l'onorevole signor Ministro della Pubblica Istruzione disse che egli desiderava trovarsi con l'Ufficio Centrale per comunicare alcuni suoi dubbi e desiderî sopra certe parti del nostro progetto di legge.

Il Presidente dell'Ufficio Centrale, prendendo allora atto delle dichiarazioni benevole che il signor Ministro aveva fatte intorno alle sue intenzioni sul medesimo disegno di legge, rispose che l'Ufficio Centrale si metteva a intera disposizione del signor Ministro.

Il signor Ministro ha sciolto ieri la sua promessa; infatti ci siamo riuniti, ed egli ci ha fatto l'onore di comunicarci sommariamente le sue opinioni e i suoi dubbi sulla maggior parte degli articoli del nostro progetto.

Il Senato comprenderà che è obbligo nostro di esaminare se i dubbi espressi dal signor Ministro siano o no fondati; ma questo esame richiede tempo, tanto più che non tutti i membri dell'Ufficio Centrale sono ora in Roma. Bisognerà riconvocare l'Ufficio, e sarà pur necessario che il signor Ministro formuli in termini precisi e concreti le sue vedute, perchè noi possiamo esaminarle.

Nè ciò basta: il signor Ministro ci ha detto ancora che tra pochi giorni egli sarà occupato alla Camera elettiva per gravi interpellanze, e, se ben ricordo, anche per la discussione di qualche piccolo progetto di legge, cosicchè a suo avviso sarebbe conveniente di rimandare la discussione del nostro disegno a dopo le

vacanze di Natale. Dunque, riassumendomi, in nome dei Colleghi dell'Ufficio Centrale, io non posso dire altro che questo: noi ci rimettiamo a ciò che verrà concertato tra il signor Ministro e il Presidente del Senato. Non ho altro da aggiungere.

COPPINO, *Ministro della Pubblica Istruzione*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro della Pubblica Istruzione*.
Per ciò che riguarda i fatti non aggiungo parola a quanto ha già detto l'onorevole Cremona. Dirò soltanto che come la Commissione, così io sono agli ordini del Senato.

Io però avverto il Senato che domani prevedo di non poter trovarmi qui presente, perchè le interpellanze svoltesi alla Camera non sono ancora finite. Le questioni agitatesi qui debbono essere riprese in altro luogo.

Chieggo quindi venia al Senato. E siccome la Commissione si compiace di considerare le osservazioni da me fatte nell'interesse della legge, così è evidente che, aprendosi una discussione prima che la Commissione ed io ci siamo intesi, perderemmo del tempo senza concludere nulla. Di guisa che io credo sia molto meglio attendere, che la discussione abbia luogo dopo che l'Ufficio Centrale ed io abbiamo risolto le questioni, le quali la vostra Commissione mi ha concesso di sottoporre al suo giudizio in iscritto; cioè non appena esaurite le interpellanze, lunedì o martedì della ventura settimana. In questo stato di cose, sarò grato al Senato se differirà la discussione di questo progetto di legge dopo le vacanze.

PRESIDENTE. Allora se nessuno fa opposizione, la discussione del progetto di legge portato all'ordine del giorno sulle *Modificazioni alle leggi sull'istruzione superiore del Regno* avrà luogo dopo che l'Ufficio Centrale ed il Ministro si saranno posti d'accordo sulle diverse questioni.

La votazione poi a scrutinio segreto del progetto di legge oggi approvato per alzata e seduta, avrà luogo non appena il Senato riprenderà le sue sedute.

Essendo così esaurito l'ordine del giorno, avverto i signori Senatori che per la prossima adunanza saranno spediti avvisi a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 6 pom.).